

**Un problematico punto di vista sui presupposti applicati
del sequestro e della confisca di prevenzione
all'esito del duplice intervento normativo
della l. 24.7.2008, n. 125, e della l. 15 luglio 2009, n. 94,
e dei più recenti insegnamenti della Corte di legittimità**

di Antonio Gialanella

1. Nomofilachia, coerenze di sistema ed asistematicità della duplice novella l. n. 125 del 2008 e della l. n. 94 del 2009. 1. 1. Il sequestro di prevenzione *ex art.* comma 2, della l. n. 575 del 1965 e ss. modd.: l'architettura disegnata giurisprudenza di legittimità prima della duplice novella legislativa. 1. 2. La confisca di prevenzione *ex art.* 2 *ter*, comma 3, della l. n. 575 del 1965 nella novella del 2008. Il quantum dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione prima e dopo la duplice novella legislativa. 1. 3. 1. In specie: il sequestro. 1. 3. 2. L'illecità della derivazione ai fini della confisca. 1. 3. 3. Onere probatorio ed onere di allegazione. 2. Il punto della connessione temporale tra l'attività mafiosa e l'acquisizione dei beni sottoposti a confisca antimafia; il regolamento di confisca dell'art. 12 *sexies* del d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla l. n. 356 del 1992, e l'art. 12 della l. n. 575 del 1965. 2. 1. La lezione tradizionale della giurisprudenza di legittimità. 2. 2. Il sopravvenuto contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità in tema di pertinenzialità e necessaria contestualità temporale tra acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e condotte illecite. 2. 2. 1. I principi oggetto dell'insegnamento delle Sezioni Unite. 2. 2. 2. In specie, la sentenza Montella. 2. 2. 3. Il tema della pertinenzialità: parallelismo e pretesa identità di statuto regolato dalla legge corrente tra la speciale confisca dell'art. 12 *sexies* e la confisca di prevenzione *ex art.* 2 *ter* della l. n. 575 del 1965. 2. 2. 4. La resistibile novità della tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale nel duplice intervento legislativo del 2008 e del 2009. 2. 2. 5. Soluzioni 'composte' del contrasto interno alla lezione di legittimità *versus* nuove radicalità interpretative. 2. 6. Il problematico punto della c.d. perimetrazione cronologica nella condivisa analisi della dottrina. 3. Post modernità del diritto penale della prevenzione e sua tutela.

1. Nomofilachia, coerenze di sistema ed asistematicità della nuova novella della l. n. 125 del 2008 e della l. n. 94 del 2009.

La breve analisi che si cercherà di svolgere ripercorre uno dei possibili itinerari attraverso il quale si è andato snodando, in questi anni, il lavoro interpretativo della nostra giurisprudenza di legittimità in punto di confisca di prevenzione antimafia come disciplinata dalla l. n. 575 del 1965 e ss. modd.; giurisprudenza inevitabilmente chiamata, posto il difetto di capacità ingegneristica e risistematrice dei programmi legislativi di riforma, ad intervenire, più volte, ed in modo ripetuto, attraverso la massima istanza delle Sezioni Unite, al fine di sciogliere i nodi interpretativi che quella stessa incompiutezza del sistema normativo italiano di prevenzione patrimoniale è andata progressivamente generando.

In tale opera nomofilattica, peraltro, le ricostruzioni della Corte di legittimità legate ad una ricerca delle coerenze di sistema, hanno finito con il contenere in sé il tema di fondo in ordine a quale fosse la direzione verso la quale lo stesso sistema sembrato volersi orientare; direzione le cui tracce non sono sempre parse del tutto nitide, il che dà conto del perché la Corte si sia indotta a scelte anche intense, sovente controverse in dottrina, e che hanno, comunque, lasciato il segno nel torrenziale evolutivo del nostro diritto penale della prevenzione patrimoniale.

Opera di grande complessità, quella svolta dalla Corte; rispetto alla quale, come diceva, può essere di grande interesse, al fine di un tentativo di analisi del progresso del sistema (in attesa di nuove sue evoluzioni), ripercorrere gli nodi fondamentali ed interrogarsi in ordine al se, in tale tormentato dinamismo, sia rintracciabile una sostanziale coerenza di marcia di tale movimento.

Tale interrogativo appare di tanta maggiore attualità ove si abbia riguardo al duplice, recentissimo intervento legislativo, in tema di misure di prevenzione antimafia, oggetto del d.l. 23.5.2008, n. 92, convertito, con rilevanti modificazioni, dalla l. n. 24.7.2008, n. 125, recante *'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica'* e della legge n. 94 del 2009, recante *'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'*.

Orbene, ed invero: nel ripercorrere i temi che si affronteranno nel prosieguo di questo scritto, è agevole riscontrare come il territorio di tale recentissimo intervento legislativo sia stato additato al legislatore proprio dal ripetuto lavoro interpretativo della Corte di legittimità, con l'effetto per il quale lo stesso legislatore, nell'individuare una possibile direzione del suo tentativo riformatore, sia partito, in buona sostanza,

dall'esigenza di correggere l'esistente dell'impianto della prevenzione anti- traducendo in norma talune linee fondanti dell'interpretazione che di quel sis- avevano formulato, in precedenza, i giudici di legittimità.

Discorso del tutto diverso è, naturalmente, quello relativo al grado di completezza, al di là del suo merito, di tale recentissimo intervento normativo prigioniero della logica asistemica che pare ormai tratto distintivo delle capacità del nostro legislatore; e discorso ancora diverso è, a maggior ragione, quello relativo alla coerenza di un simile segmento riformatore ad una prospettiva di completa rivisitazione del sistema che dei principi che si sono dinanzi elencati fosse perme-

Ed infine, discorso, ancora una volta, diverso - ma non secondario - è quello in cui che si interroghi in ordine alle consapevolezze teoriche - quali che esse siano - rintracciabili nella nuova normativa.

Tutto ciò posto, non può non annotarsi che un possibile tentativo di analisi di quale si procederà, è quello che, senza pretesa di esaustività, muova da un'analisi interpretativa della giurisprudenza di legittimità per seguirne lo sviluppo e rintracciarne, se possibile, l'eco - attraverso qualche mirata evocazione dottrinale - nel più volte citato intervento del legislatore.

¹ Impossibile, in questa sede, una più compiuta citazione del lavoro dottrinario sui temi accennati nel testo ed al quale si è avuto riguardo; qui può rinviarsi, senza alcuna ambizione, pur vaga, di completezza, alla ricerca di P.V. Molinari, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e nella legge antimafia*, con U. Papadia, 1999, p. 2002. In specie, sul punto specifico della confisca di cui è stato proposto poi deceduto nelle more del procedimento penale medesimo autore, *Si estende l'applicazione contra legem della confisca antimafia*, nota a Cass., Sez. 1, 14.11.1998, M. Nobile, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3174; *Confisca antimafia e dialogo col morto*, nota a Sez. 1, 24.11.1998, M. Nobile, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3558; *Confisca antimafia: si estende il dialogo col morto*, nota a Sez. 2, 4.4.1999, M. Nobile, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1411; *Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in materia di confisca antimafia*, nota a Corte Cost., ordinanza 17-29.11.2004, n. 368, in *Cass. pen.*, 2005, p. 803. Diffuso esame delle interpretative praticate, sul tema della confisca dei beni del soggetto deceduto prima della definitività della causa, si rintracciano in L. Filippi, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale*, Padova, p. 473-481 e p. 496-500; Gialanella, *Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie*, Napoli, 1998, p. 146-147; Mangione, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, p. 388; Maugeri, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, p. 360-363.

Tra i più autorevoli e recenti interventi sui temi toccati nel testo meritano, inoltre, citazione, oltre agli autori citati nelle note che seguono: A. M. Maugeri, *Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel confronto comparato*, in A. M. Maugeri (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008, p. 1-126; Id., *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92 del 2008)*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali della Corte costituzionale e della Suprema Corte*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali del "pacchetto sicurezza"*, Bari, 2009, p. 39-130; A. Gialanella, *La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo di armonizzazione della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali del "pacchetto sicurezza"*, op. cit., p. 132-218; Id., *Prevenzione patrimoniale e strategia dell'«actio in re periculosa» della cosa, la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni e la ricchezza «conferita»*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2001, p. 281; Id., *Dall'indiziato di mafia alla pericolosità del patrimonio*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2000, p. 1079; M.F. Cortesi, *Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione in materia di prevenzione patrimoniale: tutte le novità - DL 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 130*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2008, p. 1079.

1. 1. Il sequestro di prevenzione ex art. 2 ter, comma 2, della l. n. 57 1965 e ss. modd.: l'architettura disegnata dalla giurisprudenza di legitti prima della duplice novella legislativa.

Con riguardo al **sequestro ex art. 2 ter, comma 2, della l. n. 575 del 1965** opportuno è muovere dalla considerazione per la quale, nella previsione dell'art. 2 della l. cit., la possibilità di sottoporre a sequestro di prevenzione i "beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter derivare direttamente od indirettamente", è l'effetto di una loro peculiare provenienza e natura.

L'art. 2 ter cit., al riguardo, è del tutto preciso: la norma, infatti, prevedeva che dovessero essere sequestrati i beni il cui "valore risultasse sproporzionato al reddito dichiarato od all'attività economica svolta ovvero" quelli che, "sulla base di sufficienti indizi, si avesse il motivo di ritenere che ... fossero il frutto di attività illecite costituisse il reimpiego" (tale è il testo dell'art. 2 ter, comma 2, della l. n. 575 del 1965 come sostituito dall'art. 3 della l. n. 256 del 1993²).

Il testo del secondo comma dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965 subordina dunque, **la possibilità di dar luogo ad un sequestro di prevenzione a condizioni di fatto: sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato, attività svolta, da un lato; sufficienti indizi che i beni fossero frutto o reimpiego di attività illecite, dall'altro.**

Or bene: è certo che la norma, come ridisegnata dal legislatore del 1993, è ispirata dall'esigenza di sanzionare il possesso ingiustificato di beni in capo a persone indiziate di preganti attività criminali.

introduce G. Spangher, Milano, 2008, p. 250 s.; L. Filippi-M.F. Cortesi, *Novità sulle misure di prevenzione* Scalfati, (a cura di), *Il Decreto sicurezza – d.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008*, 2008; L. Filippi, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale*, Padova, 2002; L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Padova, 1997; A. Mangi, "contiguità" alla mafia fra "prevenzione" e "repressione": tecniche normative e categorie dottrinarie, in *dir. e proc. pen.*, 1996, p. 705; Id., *Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo*, *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il "pacchetto sicurezza"*, Bari, 2009, p. 3-37.

² L'art. 3 della l. 24 luglio 1993, n. 256, con il quale si era modificato l'art. 2 ter, comma 2, della l. n. 575 del 1965, stabiliva che il Tribunale ordina il sequestro dei beni del mafioso «quando il loro valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando, in conformità a sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego», come rilevato in giurisprudenza, che mentre prima si richiedeva la notevole sproporzione come tra gli altri dell'illecita provenienza, in seguito a tale riforma l'indizio della mera sproporzione (la norma richiedeva più che fosse notevole) era già di per sé indice di illiceità della medesima ricchezza in quanto disponibilità del presunto mafioso, cfr. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 5760, 20 novembre 1998, Iorio e altri.

Neppure è dubbio che siffatta esigenza di sanzionare, peraltro, il legislatore esprimesse, nel sistema della prevenzione, anche attraverso l'introduzione, ad esempio, dell'art. 24 del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modd., dalla l. n. 356 del 1992, dell'art. 3 *quater* nel corpo della l. n. 575 del 1965 (relativo all'istituto della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni).

Non è certo dubbio, ancora, come più volte detto, che questa esigenza di sanzione, inoltre, trasparisse evidente anche nello sforzo, compiuto dal legislatore, di coordinare la norma di prevenzione con quanto, quasi un anno prima, lo stesso legislatore aveva operato con l'introduzione, nel sistema penale, dell'art. 12 *quii* comma 2, dell'ora citato d.l. n. 306 del 1992, conv., con modd., dalla l. n. 356 del 1992, come mod. dall'art. 1 del d.l. n. 369 del 1993, conv., con modd., dalla l. n. 356 del 1993, e con quanto, qualche mese dopo, lo stesso legislatore avrebbe disposto l'introduzione, nel detto d.l. n. 306 del 1992, dell'art. 12 *sexies* per tramite dell'art. 123 del 1994, a seguito della sentenza del 17.2.1994, nr. 48, della Corte Costituzionale, che aveva, del predetto art. 12 *quinquies*, comma 2, del d.l. n. 306 del 1992, dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Tuttavia, l'analisi dottrina sulla effettiva portata innovativa della norma dell'art. 2 *ter*, comma 2, della l. n. 575 del 1965, come novellata dall'art. 3 della l. n. 256 del 1993, funzionale allo scopo di ricostruirne la valenza applicativa e compatibilità con il sistema delle misure di prevenzione, svelava della norma stessa un'incidenza contenutistica più specifica di quella suggerita ad una prima lettura.

Invero, l'innovazione della quale si discorre pareva, ad avviso della dottrina, risolversi in un'alchimia lessicale che non forniva, in realtà, nuovi indirizzi all'indagine ma, al più, registrava l'interpretazione che, del vecchio testo dell'art. 2 della l. n. 575 del 1965, era già data dalla giurisprudenza.

E dunque: nell'opinione della dottrina, in tanto era possibile procedere al sequestro di prevenzione di un dato bene, pur nell'ottica del testo dell'art. 2 comma 2, della l. n. 575 del 1965, come sostituito dall'art. 3 della l. n. 256 del 1993, quanto l'indiziato di associazione mafiosa avesse un reddito dichiarato od un'attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore di quel bene: il che, ancora una volta, segnalava, in base ad un elementare ragionamento logico indiziario, il carattere non altrimenti che illecito di quell'attività o di quel reddito.

Sul punto, in dottrina, si è annotato che "... in qualche rara sentenza della Suprema Corte, in base ad un orientamento più garantista, aveva richiesto l'accertamento sia della sproporzione sia dei sufficienti indizi di origine illecita osservando che la novella del 1993, n. 256, avrebbe avuto un'incidenza contenutistica...

meno marcata di quella suggerita ad una prima lettura»³. In base a tale orientamento il possesso di beni di valore sproporzionato era solo un primo, importante ma insufficiente, indizio, da inserire in un più ampio quadro indiziario circa l'origine illecita del patrimonio dell'indiziato. La riforma del 2008 - sulla quale da qui ad un attimo soffermerà -, però, continua a richiedere la prova della sproporzione o la prova dell'origine illecita alternativamente; la norma usa l'espressione "*nonché dei beni risultino*", indicando chiaramente che si tratta di un'ipotesi alternativa. La interpretazione più garantista sarebbe stata, però, maggiormente conforme alle indicazioni della decisione quadro GAI 212/2005 che prevede poteri estesi di confisca solo laddove non solo sussista una condanna (che manca nel procedimento in esame) ma sia stata accertata la sproporzione di ogni bene e il giudice sia convinto, in base a fondati motivi, della loro origine illecita (art. 3 lett. c); le garanzie previste dalla decisione quadro 212 sono alla base del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca previsto dalla decisione quadro 783/2006. La richiesta di tale duplice tipologia di indizi, la sproporzione come indizio chiave nell'ambito di una più ampia prova indiziaria circa l'origine illecita dei beni da confiscare, si presenta maggiormente in linea con la presunzione d'innocenza (la prova indiziaria, richi-

³ In tal senso, A.M. Maugeri, *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un'actio in rem?*, in *Urgenti in materia di sicurezza pubblica*, O. Mazza e F. Vigano (a cura di), Torino, 2008, p. 30-31.

Tra le altre decisioni della Corte si segnala, sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 35628 del 23 Cc. (dep. 27.8.2004), Rv. 229724-5, Palumbo ed altri. In realtà, la lettura di tale decisione della Corte svela che la stessa Corte sottolineava che il requisito della sproporzione, come si annota nel testo, più che doversi considerare solo "... un primo, importante ma non sufficiente, indizio, da inserire in un più ampio quadro indiziario circa l'origine illecita del patrimonio dell'indiziato", aveva, dal punto di vista logico, un solo significato sintomatico: l'aver, l'indiziato di associazione mafiosa, un reddito dichiarato od un'attività economica svolta sproporzionata rispetto al valore di quel bene: il che, da un punto di vista solo apparentemente alternativo, segnala, in base a un elementare ragionamento logico indiziario, il carattere non altrimenti che illecito di quell'attività o di quel reddito. Sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 9.5.1994 Cc. (dep. 2.6.1994), Rv. 198059, Zanca, ove è detto che, in base a misure di prevenzione antimafia, ai fini dell'assoggettabilità a sequestro e confisca dei beni di cui può disporre direttamente o indirettamente, il soggetto nei cui confronti è stato instaurato il procedimento di applicazione di dette misure, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, i sufficienti indizi di provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere anche nella sola notevole sproporzione fra il reddito di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto come possibile indizio, anche unico, della provenienza illecita dei beni che, proprio per l'incompatibilità della loro disponibilità con l'ammontare dei redditi apparenti o dichiarati, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite e, normalmente, assai remote come sono quelle delle organizzazioni mafiose. Nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 398 del 23 Cc. (dep. 22.4.1996), Rv. 205029, Brusca ed altri, laddove si insegna che, in tema di confisca di beni rientranti in misure di prevenzione di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione mafiosa, i sufficienti indizi circa la provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere nella sola notevole sproporzione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati: invece di ritenersi che il legislatore, nel fare riferimento, nell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto quale possibile indizio, anche unico, della provenienza dei beni i quali, a causa della incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi apparenti o dichiarati, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività illecite come sono quelle delle organizzazioni mafiose.

dall'art. 2 *ter*, potrebbe comunque assorbire la prova della sproporzione ed è, in caso, maggiormente conforme alla presunzione d'innocenza della mera prova sproporzione)".

1. 2 La confisca di prevenzione ex art. 2 *ter*, comma 3, della l. n. 57 1965 nella novella del 2008.

Orbene: tutto ciò posto, va segnalato che siffatte considerazioni, ad ogni conto, vanno ripetute tal quali anche con riguardo all'adozione della **misura abbl della confisca ed alla nuova formulazione del primo inciso del com dell'art. 2 *ter* della l. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd.**, come modificato dall'art comma 1, lett. d), n. 2, del d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la conversione del 24.7.2008, n. 125⁴, laddove è ora previsto che, " ... con l'applica

⁴ Per comodità di consultazione, segue il testo del d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la conversione del 24.7.2008, n. 125, nei suoi articoli, che qui rilevano, da 10 a 12.

Art. 10. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei re previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno in comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un reato non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura di prevenzione speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, applicando le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste con la presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate separatamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto o della sua interposizione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;

d) all'articolo 2-ter:

«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che non sono frutto di attivita' illecite o ne costituiscono il reimpiego";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dell'organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabile convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia"

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti:

"", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

Art. 10-bis. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 agosto 1992, n. 356

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre cose delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, per il prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, e dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e dalle disposizioni delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1990, n. 309.».

Art. 11. Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1975, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal primo comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Art. 11-bis. Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327

della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati (la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, non sia titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite e che costituiscano il reimpiego”.

Sul punto, in specie, è stato osservato, in dottrina, che “ ... secondo la relazione al disegno di legge n. 733, «l'intervento è finalizzato ad armonizzare l'oggetto della misura di prevenzione con quello della misura di sicurezza patrimoniale dell'articolo 12 *sexies* del decreto legge n. 306 del 1992 (c.d. confisca obbligatoria dei beni ingiustificati)». In altri termini, «l'intervento è finalizzato a consentire la confisca dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti titolare in valore sproporzionato analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ... dell'articolo 12 *sexies*». Dalla lettura della relazione in commento sembrerebbe che sino ad ora l'oggetto della confisca preventiva fosse diverso da quello della misura di sicurezza e la riforma consenta di armonizzare le due fattispecie. **in realtà, invece, con la nuova formulazione il legislatore si limita a ribadire in maniera più chiara i presupposti della confisca misura di prevenzione, che nella precedente versione della norma venivano dedotti da quelli richiesti ai fini del sequestro: titolarità o disponibilità, anche per interposta persona, dei beni devono avere un valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica oppure debbono risultare frutto o reimpiego di attività illecite**

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Art. 11-ter. Abrogazione

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato.

Art. 12. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello per i motivi giustificati, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non deve giustificare la legittima provenienza. Anche nella precedente formulazione norma l'oggetto della confisca era individuato nei beni, nella titolarità o dispon del soggetto, di valore sproporzionato o, alternativamente, in seguito alla modific c. 2 dell'art. 2 *ter* ad opera dell'art. 3 della l. n. 256 del 1993, dei beni c conformità a sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere ... siano il frutto di a illecite o ne costituiscono il reimpiego»”.

“Rispetto alla precedente formulazione, piuttosto, si possono registrare **fondamentali novità**: la norma chiarisce che **l'onere della giustificazione** provenienza lecita spetta alla ‘ ... persona, nei cui confronti è instaurato procedimento’ mentre, in precedenza, in maniera meno chiara, la norma richiede confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la leg provenienza’; l'art. 2 *ter* non richiede più, come nella precedente formula: sufficienti indizi di origine illecita ma richiede che **i beni “risultino di ori illecita”**.

“In relazione a quest'ultimo aspetto, si deve evidenziare che **i sufficienti i sono richiesti solo ai fini del sequestro, ma ai fini della confisca la ne riformata utilizza l'espressione ‘risultino’**, che sembra indicare che deve e accertata l'origine illecita, richiedendo per lo meno la prova indiziaria *ex art.* 192 (indizi gravi, precisi, concordanti); ciò non vuol dire che deve essere fornita la p del nesso causale tra uno specifico bene e un determinato reato e, quindi, la prov crimini dai quali derivino i profitti, ma soltanto che l'accusa deve far emergere serie di circostanze concrete (tali da fondare una prova indiziaria) da cui en l'origine illecita e la mancanza di una giustificazione alternativa ... Si deve eviden inoltre, che al 7° comma (in relazione alla confisca dei beni di soggetti as: residenti o dimoranti all'estero) la norma continua a parlare della confisca dei «*b si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim*», probabilmente si tratta di una mera dimenticanza e di un mancato coordinamento fa, però, sorgere il dubbio che il legislatore non abbia attribuito un partit significato garantistico all'uso del termine *risultino* (essere frutto di attività illecite costituiscano il reimpiego). Non sembra ragionevole, d'altronde, ritenere c legislatore abbia voluto prevedere uno *standard* della prova inferiore in relazion confisca dei beni di soggetti assenti, residenti o dimoranti all'estero (anz quest'ipotesi la diminuita capacità di difesa dovrebbe essere compensata da u rigoroso *standard* probatorio), tanto è vero che in quest'ipotesi non si ritiene suffi la prova della sproporzione”.

“Rispetto al primo profilo (l'onere della giustificazione della provenienza l invece, si deve evidenziare che, antecedentemente alla riforma, la dottrina

giurisprudenza si chiedevano se l'art. 2 *ter* imponesse **l'inversione dell'onere prova a carico dell'indiziato** laddove prevedeva 'la confisca dei beni sequestrati quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza'. La norma riformata che spetta al proposto la giustificazione dell'origine illecita, come del resto la si riteneva anche prima della riforma, e continua a ribadire che l'accusa debba accollare la titolarità o disponibilità, la sproporzione o l'origine illecita (anzi non sufficienti indizi di origine illecita, ma una vera e propria prova). Sembrerebbe, allora, che **la norma in esame non (solo non) preveda *tout court* l'inversione dell'onere prova, ma ponga a carico della difesa l'onere di giustificazione solo se l'accusa adempia al suo onere di accertare il valore sproporzionato o l'origine illecita dei beni**⁵.

A fronte di tale ricostruzione di un simile meccanismo di distribuzione dell'onere probatorio restano ferme, peraltro, le preoccupazioni manifestate, in dottrina, in punto di violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e sia pure con riguardo alla confisca di cui all'art. 12 *sexies*, tutte però, con argomenti che, proprio alla stregua di quanto si è annotato in punto di affinità tra le due diverse espropriazioni oggetto dell'art. 12 *sexies* e dell'art. 12 *ter*, paiono svelare il loro rilievo anche con riguardo alla confisca di prevenzione.

Invero, anche ad accogliere " ... quell'orientamento espresso in dottrina in cui si ritiene che al quale la presunzione di innocenza rappresenta una garanzia solo nei confronti della libertà personale, e non nei confronti del patrimonio (... orientamento già espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza Derouach in cui si evidenzia che il diritto al silenzio attiene al momento dell'accertamento della responsabilità penale e sicché non assume rilievo in presenza di una condanna, restando così superflua la presunzione di non colpevolezza)", resta che se " ... il c.d. onere di allegazione di prova non viene inteso in senso meramente formale, si finisce comunque per violare il diritto al silenzio dell'imputato il quale, in presenza del mero indizio di sproporzione ... dovrà dimostrare l'origine lecita dei suoi beni se non vuole subire la confisca; il silenzio, infatti, darebbe dignità probatoria a degli indizi altrimenti insufficienti, finendo così per assumere una valenza 'contra reum' "; dunque, **per consentire al c.d. onere di allegazione di rimanere nei limiti del c.d. di difesa e di non trasmodare in un'inaccettabile inversione dell'onere prova** ... si dovrebbe ribadire che non solo l'accusa deve realmente adempiere l'onere della prova circa il carattere sproporzionato di ogni singolo acquisto ... ma si deve rispettare il principio *in dubio pro reo*, in base al quale laddove la prova fornita dall'accusa non sia convincente, il giudice non potrà applicare la confisca in base

⁵ Si è così riprodotta testualmente la diffusa opinione, sul punto, di A.M. Maugeri, *op. ult.cit.*, p. 24-

una mera presunzione. Altrimenti, al di là dei giochi di parole, si finirà con l'app una mera inversione dell'onere della prova”⁶.

1. 3. Il quantum dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione prima e dopo la duplice novella legislativa.

Così ricondotta nel suo giusto ambito la portata innovativa delle norme che vanno rileggendo, i canoni che presiedono alla **valutazione del quantum dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione** si delirano con chiarezza.

Giova, a tal fine, la memoria della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 17.2.1994 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 *quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, ripercorre l'insegnamento dei Giudici della Consulta in ordine al tema dell'inversione dell'onere della prova, già deliberato all'occasione del reiterato giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 c.

Orbene, la Consulta, “nell'escludere ... che gli artt. 707 e 708 contrastassero con l'art. 27, comma 2, della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta 'inversione dell'onere della prova' che, ad avviso dei remittenti, quelle norme comportavano ha posto in evidenza che ... le disposizioni impugnate non esigevano affatto la prova della legittimità della destinazione e della provenienza limitandosi, invece, a prete: un'attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi di libertà delle prove e del libero convincimento (sentenza nr. 14 del 1971 e, più di recente, nr. 464 del 1992)”.

Questo insegnamento della Corte Costituzionale contiene, dunque, a vedersi, al di là del caso concreto, l'enunciazione di un autentico principio regola della distribuzione del carico probatorio allorché si discuta del carattere illecito o meno - di un bene e della giustificazione - o meno - della sua provenienza.

Ciò sta a dire che la memoria di tale principio offre fondante ausilio allorché si pongano i criteri di un corretto meccanismo di valutazione del materiale dimostrato che deve presiedere all'applicazione della misura patrimoniale di prevenzione, interinale che definitiva.

⁶ A. M. Maugeri, *Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato*, in Maugeri (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, op. cit., p. 79.

Al fine di schematizzare tale meccanismo è debito, allora, mettere a fuoco i principi.

1. 3. 1. In specie: il sequestro.

Il primo è che, ai fini del sequestro di prevenzione che il Tribunale dispone, non sono sufficienti quegli indizi di base che hanno indotto a promuovere l'azione di prevenzione ma su di essi se ne devono innestare e specifici, sull'illiceità della provenienza dei singoli beni; della quale, come si dice, sintomo di autonomo rilievo la sproporzione tra il valore del bene ed il reddito dichiarato o l'attività svolta dall'indiziato.

Ne consegue che il sequestro e la successiva confisca di prevenzione potranno colpire genericamente tutti i beni nel complesso imputabili ad un soggetto del quale è accertata la pericolosità; sarà demandata al giudice l'indagine sul nesso tra la condotta o, diremmo più ampiamente, l'attività illecita del soggetto e l'acquisto del singolo bene.

Non a caso si discorre, a tale riguardo, di "valenza reale" dell'indizio⁷.

Sul punto specifico, va rammentato l'insegnamento della Corte di legittimità in forza del quale è vieppiù precisato il richiamo al principio, testé evocato, della valenza reale dell'indizio.

L'interpretazione di tale principio svela, nella lezione della Corte, che nel problema si pone nei casi in cui il compendio confiscato, per intero e nel complesso, *ab origine*, risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite.

Di contro, esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta,

⁷ Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 21.4.1987 Cc. (dep. 12.5.1987), Rv. Ragosta; Sez. 6, 24.1.1995, ; Sentenza n. 249 del 24.1.1995 Cc. (dep. 15.5.1995), Rv. 201198, Landani; Sez. 6, Sentenza n. 1105 del 13.1.1995 Cc. (dep. 12.6.1997), Rv. 208636, Mannolo; Sez. 6, Sentenza n. 1171 del 19.3.1997 Cc. (dep. 2.5.1997), Rv. 208116, Comisso; Sez. 5, 28.3.2002, Sez. 5, Sentenza n. 23041 del 28.3.2002 Cc. (dep. 14.6.2002), Rv. 229724-5, Ferrara ed altri; Sez. 2, Sentenza n. 35628 del 23.6.2004 Cc. (dep. 27.8.2004), Rv. 229724-5, Palumbo ed altri. Ove si insegna, inoltre, che, in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, ai fini della adozione della misura patrimoniale della confisca, non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio sia ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inequivoci che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

⁸ Tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 803 del 2.3.1999 Cc. (dep. 6.10.1999), Rv. 214781, Morabito G. e

illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni e miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù del pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito.

In queste ultime ipotesi il provvedimento ablativo di prevenzione deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in cui è effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati.

Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca⁹.

1. 3. 2. L'illiceità della derivazione ai fini della confisca.

Tutto ciò dato, va, allora rammentato l'insegnamento della **Cassazione** sul **punto di non necessaria derivazione della disponibilità del bene da illecito** **stretta tipologia mafiosa ai fini della confisca di prevenzione**: giacché, la decisione della Corte¹⁰ resta fermo, piuttosto e pur sempre, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre la disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o che costituiscano il reimpiego; e si pre-

⁹ In tale senso, Sez. 6, Sentenza n. 30131 del 28.3.2007 Cc. (dep. 24.7.2007), Rv. 237327, Frangia e altri, ove si precisa che il sequestro e la successiva confisca previsti dall'art. 2^{ter} della l. 31 maggio 1965, non possono attingere indistintamente tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personale, ma solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nel caso in cui l'investimento di denaro di sospetta fonte illecita si realizzi mediante addizioni, trasformazioni e miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto in forza di un lecito ed anteriore titolo giustificativo, la confisca non può investire il bene immobile nella sua interezza, ma deve essere limitata solo al valore del bene proporzionato all'ingiustificato incremento patrimoniale (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'imposto di bollo limitatamente alla confisca di un terreno acquistato per donazione dai genitori della persona sottoposta a misure di prevenzione personale, affermando che il contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle della tutela della proprietà si realizza attraverso l'apprensione della sola quota ideale del bene corrispondente al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata all'atto della confisca).

¹⁰ Sez. 1, Sentenza n. 148 del 15.1.1996 Cc. (dep. 22.2.1996), Rv. 204036, Anzelmo; Sez. 2, Sentenza n. 705 del 26.1.1998 Cc. (dep. 23.9.1998), Rv. 211435, Corsia; Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 2.12.1998 Cc. (dep. 12.9.1998), Rv. 211329, Arcuri e altri; Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 20.11.1998 Cc. (dep. 8.2.1999), Rv. 212444, Iorio e altri; Sez. 1, Sentenza n. 5897 del 26.11.1998 Cc. (dep. 18.1.1999), Rv. 212102, Bommarito; Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22.3.1999 Cc. (dep. 6.7.1999), Rv. 214507, RIELA L. e altri; Sez. 2, Sentenza n. 265 del 6.5.1999 Cc. (dep. 26.5.1999), Rv. 213853, Sannino; Sez. 5, Sentenza n. 3203 del 5.6.2000 Cc. (dep. 8.8.2000), Rv. 216694, P.G. e Gioè; Sez. 5, Sentenza n. 29997 del 23.4.2003 Cc. (dep. 17.7.2003), Rv. 225811, Alletto; Sez. 6, Sentenza n. 36762 del 27.5.2003 Cc. (dep. 25.9.2003), Rv. 226655, Lo Iacono e altro.

semplicemente, che non ha pregio distinguere se tali attività siano o meno di mafioso e, dunque, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed il profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei confiscati, qualunque essa sia, ivi compresa l'evasione fiscale.

Nello stesso senso, peraltro, la Corte di legittimità¹¹ ha reiterato la lezione della quale è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e il profitto, essendo **sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei confiscati, qualunque essa sia**¹².

In lineare applicazione del principio testé esposto, la Corte¹³ ha ritenuto la legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi¹⁴.

1. 3. 3. Onere probatorio ed onere di allegazione.

Ciò posto, ed **in secondo luogo**, va poi rammentato l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità anteriore alla riforma della l. 125 del 2008 e per il quale la forza del dato normativo (l'art. 2 *ter*; comma 3 della l. n. 575 del 1965, nella formulazione anteriore alla novella ora citata, andava inteso nel senso per il quale il sequestro è revocato quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni **giudice della prevenzione, in sede di confisca, non poteva più accontentarsi di semplici indizi, come nel sequestro, ma aveva l'obbligo di dimostrare, l'appunto, con argomenti esaustivi, l'illecita provenienza dei beni confiscati**, insegnamento, peraltro, non sempre condiviso dalla Corte, che ha

¹¹ Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22.3.1999 Cc. (dep. 6.7.1999), Rv. 214507, Riela L. e altri.

¹² Così, pure, Sez. 5, Sentenza n. 29997 del 23.4.2003 Cc. (dep. 17.7.2003), Rv. 225811, Alletto Sez. 1, Sentenza n. 35481 del 5.10.2006 Cc. (dep. 23.10.2006), Rv. 234902, Gashi ed altri, ove si ribadisce la legittimità della confisca, disposta ai sensi dell'art. 2 *ter* della l. n. 575 del 1965, di beni acquistati dal sottoposto in esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

¹³ Sez. 6, Sentenza n. 36762 del 25.9.2003 (Cc. 27.5.2003), Rv. 226655, Lo Iacono e altro.

¹⁴ Nello stesso senso, la già citata Sez. 2, 26.5.1999, Sannino, precisa che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 41 (condono "tombale"), le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate con dispendio i suoi effetti ai fini della confisca.

¹⁵ Sez. 1, 7.8.1984, Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 7.8.1984 Ud. (dep. 5.9.1984), Rv. 165523, Aquilino

sottolineato la sostanziale identità contenutistica del compendio dimostrativo nei momenti procedurali ora ricordati ¹⁶.

Così argomentando, si comprende come **nessuna lesione della presunzione di colpevolezza**, se non in maniera del tutto apparente, attuasse ed attui l'art. comma 4, della l. n. 575 del 1965, nella parte in cui sembra attribuire al prevenuto l'onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo precisato che **l'onere di provare la provenienza illecita dei beni incombe, in primo luogo, sull'organo procedente, salvo l'onere di allegazione imposto al prevenuto per sminuire o elidere la situazione probatoria a suo carico** ¹⁷.

In specie, la Corte ¹⁸ ha precisato che l'art. 2 *ter*, comma 3, della l. n. 575 del 1965 non prevedeva, prima della novella del 2008, un'inversione dell'onere di prova in tema di legittima provenienza dei beni sequestrati al soggetto indiziato di appartenere a sodalizio mafioso, ma andava letto in coordinazione con la previsione di cui al secondo comma; sicché, pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi raccolti dal giudice elementi che contrastassero la portata ed elidessero l'efficacia probatoria degli elementi indiziati offerti dall'accusa, tuttavia rimaneva intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che determinati beni formalmente intestati a terze persone, fossero in realtà nella disponibilità del prevenuto o che il loro valore fosse sproporzionato al reddito dichiarato all'attività economica svolta e raccogliere "sufficienti" indizi che i predetti beni fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

Ne conseguiva che, ai fini della confisca di prevenzione, spettava al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) che il proposto avesse la disponibilità dei beni apparentemente appartenenti a persone diverse o che il loro valore fosse sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, mentre, ai medesimi fini, bastavano "indizi sufficienti" che tali beni fossero il frutto delle attività illecite da lui esercitate ¹⁹.

¹⁶ Sez. 1, 13.11.1997, Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 13.11.1997 Cc. (dep. 11.12.1997), Rv. 20000, Costantino.

¹⁷ Sez. 1, Sentenza n. 106 del 12.1.1985 (dep. 7.3.1985), Rv. 168183, Teresi; Sez. 1, Sentenza n. 4.1.1985 (dep. 7.2.1985), Rv. 167764, Pipitone; Sez. 1, Sentenza n. 2347 del 26.5.1986 (dep. 4.7.1986), Rv. 167764, Priolo; Sez. 5, Sentenza n. 5218 del 28.11.1996 (dep. 27.1.1997), Rv. 207498, Brodella; Sez. 5, Sentenza n. 17.2.1998 (dep. 31.3.1998), Rv. 210809, Petruzzella G. ed altro.

¹⁸ Sez. 1, Sentenza n. 5897 del 26.11.1998 (dep. 18.1.1999), Rv. 212102, Bommarito e altri; Sez. 1, Sentenza n. 29997 del 23.4.2003 Cc. (dep. 17.7.2003), Rv. 225811, Alletto e altro.

¹⁹ In tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 4044 dell'11.1.2006 Cc. (dep. 1.2.2006), Tavoletta P..

Rispetto a tali conclusioni, pare che, in realtà, **nessuna dirompente n introduca la già segnalata riformulazione del primo inciso dell'art. 2 comma 3, della l. n. 575 del 1965 ad opera dell'art. 10, comma 1, lett. d), n. d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la l. di conversione del 24.7.2008 n. 125**, laddove è ora previsto, come si anticipava, che, “ ... con l'applicazione di una misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificata la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, il titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite costituiscano il reimpiego”.

In specie, l'evocare, oggi, il legislatore, allo scopo di fondare la possibilità dell'ablazione, un difetto di giustificazione della legittima provenienza dell'oggetto di apprensione da parte di chi ne abbia la disponibilità, in luogo del limite posto dallo stesso legislatore, al rinvio, già contenuto nella pregressa formulazione della norma, ad una mancanza di dimostrazione della legittima provenienza del bene soggetto all'ablazione, non altera in maniera dirimente i termini logici del meccanismo dimostrativo della patologia del cespite da confiscare, meccanismo che si è di per sé descritto nei suoi termini essenziali; sicché il non essenziale intervento legislativo più che altro, ispirato all'esigenza, come si è osservato, “ ... di adeguare la forma normativa a quella utilizzata nel secondo comma del medesimo art. 2 *ter* in relazione all'oggetto del sequestro disposto dal Tribunale nel corso del procedimento di prevenzione”²⁰.

Pare dunque che vada integralmente **confermata, pur dopo l'entrata in vigore della novella del 2008, l'interpretazione già data dalla Corte di legittimità in punto di grammatica del compendio necessario a fondare la confisca di prevenzione ed in punto di distribuzione tra le parti del carico probatorio.**

Piuttosto, e semmai, va segnalato che la dottrina alla quale dinanzi si è già diffuso cenno ha ritenuto di suggerire un'interpretazione della novella del 2008 di chiave ancor più garantista rispetto a quella già tracciata dalla più attenta lezione della Corte di legittimità, nel senso che, ad avviso di tale opinione, come in parte già anticipato, “ ... la riforma, richiedendo *sufficienti indizi* solo ai fini del sequestro preventivo, *prova* dell'origine illecita (“ ... *risultino*”) ai fini della confisca (salva l'ipotesi in

²⁰ In tale senso, la relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (rel. n. III/11/2008 del 29.7.2008) con ad oggetto la l. di conversione del d.l. 23.5.2008, n. 92 (fol. 15).

Tutto ciò sottolineato, si impone, peraltro, **un'ulteriore grado di approfondimento in punto di necessaria contestualità tra attività illecita e acquisizione, da parte del destinatario della misura patrimoniale di prevenzione, di beni che di tale attività siano il risultato.**

2. 1. La lezione tradizionale della giurisprudenza di legittimità.

L'insegnamento tradizionale della Corte di legittimità è sempre stato in un senso per il quale, per poter disporre la confisca in un procedimento di prevenzione non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni; occorre, cioè, verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (fattispecie in tema di applicazione della confisca degli immobili *ex art. 2 ter* legge 31 maggio 1965, n. 57).

Su tali punti, la lezione della Corte è stata, infine, ribadita²⁴ con l'affermazione per la quale, in tema di misure di prevenzione, è illegittima la confisca disposta su beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità, considerata detta misura patrimoniale è applicabile qualora abbia per oggetto beni che risultano acquisiti dal proposto o dal terzo a questi legato nel periodo al quale la accertata pericolosità del soggetto è riferita²⁵.

Conclusivamente: nella lezione classica della Corte, come maturatasi in epoca anteriore alla più volte citata riforma del 2008 con riguardo al sistema di prevenzione patrimoniale antimafia *ex l. n. 575 del 1965 e ss. modd.*, si è sempre

²³ Nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 2.5.1995 Cc. (dep. 15.7.1995), Rv. 202142, Genovese, ove si insegna che, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, nessuna norma impone il contemporaneo svolgimento del giudizio diretto alla irrogazione della misura reale rispetto a quella personale, anche se la seconda presuppone necessariamente la prima, per cui il relativo giudizio non può che essere eventualmente successivo alla definitività del decreto di applicazione della misura personale, pertanto, non rende improcedibile la richiesta di applicazione della misura reale, restando in tale secondo giudizio, inoltre, preclusa ogni questione relativa alla pericolosità sociale del prevenuto, oramai accertata, sempre che il bene oggetto della misura risulti acquisito nel periodo al quale la suddetta pericolosità è riferita.

²⁴ Sez. 5, Sentenza n. 24778 del 13.6.2006 Cc. (dep. 18.7.2006), Rv. 234733 Cosoleto e altri.

²⁵ Nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 41195 del 29.9.2005 Cc. (dep. del 15.11.2005), Cristofari e altri, Cantone G.; Sez. 1, Sentenza n. 21048 del 16.4.2007 C.c. (dep. 28.5.2007), Faldetta L. ed altri; Sez. 5, Sentenza n. 18822 del 23.3.2007 Cc. (dep. 16.5.2007), Rv. 236920, Cangialosi e altro, ove si è annotato che, in tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dispone la confisca sui beni del prevenuto, verificando se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, considerato che, a tali fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale pericolosità e l'acquisto di detti beni.

ritenuto del tutto rilevante il tema dimostrativo dell'esistenza, o meno, di un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e lo specifico compendio indiziario posto a fondamento della misura di prevenzione personale; e, inoltre, il tema della rilevanza del rapporto di connessione temporale tra l'attività mafiosa - ovvero, come potrà essere rammentato, una qualsivoglia altra attività illecita - e l'acquisizione dei beni sottoposti a provvedimento ablativo.

2. 2. Il sopravvenuto contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità in tema di pertinenzialità e necessaria contestualità temporale tra acquisizioni dei beni oggetto di confisca di prevenzione e condotte illecite.

Ciò posto, occorre prendere atto, ai fini che si sono già indicati, dell'**insegnamento di recente dato dalla Corte di legittimità (Sez. 2, Sentenza 21717 dell'8.4.2008 Cc. (dep. 29.5.2008), Rv. 240501, Failla e altro²⁶)**, con il

²⁶ Sul punto, si legge, nella decisione ora citata, e con riguardo ai " ... motivi di ricorso riguardante la ritenuta confiscabilità - da parte della Corte di appello di Palermo - degli immobili acquisiti dal pm direttamente o indirettamente in epoca antecedente a quella nella quale si accerta l'inizio della pericolosità", contenuta nella sentenza n. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, non si rinviene alcun elemento che possa far ritenere che i beni sequestrabili e poi confiscabili debbano essere stati acquisiti nel periodo al quale l'accertata pericolosità del soggetto è riferita. D'altronde, se vi fosse stata una tale previsione si sarebbero verificate arbitrarie individuazioni del periodo dal quale far partire l'accertata pericolosità del soggetto. Infatti il concetto di pericolosità viene ricavato dal complesso di fatti e situazioni - che non devono neppure costituire reato - che si svolgono nel tempo e si manifestano nei più svariati modi. Il caso di cui ci si occupa è emblematico in tal senso: infatti sia il Giurista in primo grado, sia i ricorrenti indicano come data di partenza, per individuare i beni da sottoporre al sequestro preventivo, la confisca successiva, quella in epoca anteriore e prossima al settembre 1999 e cioè quella nella quale il Failla è divenuto il Presidente dello IACP e in tale sua veste avrebbe poi commesso i reati di corruzione e di abuso di ufficio, aggravati dal fine di agevolare l'associazione mafiosa. In forza di tale tesi - che crea un nesso di pertinenzialità illogico con l'assunzione di una carica, fatto anteriore alla commissione del reato e con l'irrelevante, anche perché siamo in presenza di una misura di prevenzione - sarebbero confiscabili solo i beni acquisiti da quella data in poi. L'arbitrarietà di tale scelta è evidente. Invero se l'assunzione del ruolo di presidente dello IACP, da parte del Failla, ha consentito all'associazione mafiosa di essere agevolata è ovvio che la sentenza n. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 2, ha solo previsto il sequestro dei beni, dei quali la persona cui si fa riferimento è iniziato il procedimento - per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - risultando disproporzionato, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Nel successivo comma 3 è previsto che con l'applicazione della misura di prevenzione personale disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Quindi il presupposto che la legge vuole realizzato è l'inizio di un procedimento di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di una persona pericolosa. Una volta accertata la pericolosità (pericolosità che costituisce "conditio sine qua non" per poter accertare la formazione di tanti patrimoni il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta) del soggetto, la legge impone una verifica della legittima provenienza dei beni acquisiti. In buona sostanza il legislatore ha creato un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni acquisiti - di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolo per la collettività. D'altronde la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 920 (rivista 226490) ha riconosciuto la validità di tale principio per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, norma questa che, sul punto specifico

insegnamento si è affermato, in tema di misure di prevenzione antimafia, che sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento di pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento di applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni di misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza.

La disciplina è stata strutturata dal Legislatore come la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. È evidente che se un tale principio è stato affermato per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, confisca che richiede un collegamento tra reato e bene, a maggior ragione questo principio è applicabile alla parallela e affine confisca deliberata ai sensi dell'art. 2 ter della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (Si vedano in proposito Sent. S.U. 17/07/2001 Derouach, 19/01/2004 Montel, 2/10/03/2006 Sfameni più tre). Quanto sopra è perfettamente in linea con quanto correttamente affermato nell'impugnato provvedimento. Invero si va sviluppando la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione personale da quella di prevenzione personale, di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra reato e bene, l'accento viene posto sulla pericolosità del bene e sull'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento viene posto sulla pericolosità del bene di beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata (v. Corte Cost. sent. 33/1996, Cass. S.U. sent. n. 18/1996 RV 205262). L'evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza inquinata all'origine, con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sé; l'azione di contrasto voluta dal legislatore si incentra sul bene, pur collegato al soggetto, con la specifica funzione di "prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose (v. Cass. Sez. 2 anno/numero 2005/19914 rivista 231873, cit). La confiscabilità del bene è dunque collegata alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto alla mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni stessi (v. Cass. sez. U anno/numero 2004/920/226490). Sono la sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dei beni, piuttosto che il momento temporale di acquisizione, i presupposti della confisca. È utile, al riguardo, rilevare che la confisca come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter ha trovato una specificazione nell'ambito dell'art. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa materia possono quindi considerarsi applicazione della normativa generale, data la riconosciuta affinità tra questa confisca speciale, quale emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle norme (v. Cass. sez. U anno/numero 2001/29022 rivista 219221). Queste considerazioni consentono di ritenere principio di portata generale l'affermazione che la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva. Si tratta, invero, di una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, preminente funzione di togliere dalla circolazione perversa il bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto al patrimonio in modo perverso (v. Cass. Sez. U 2004/920 cit.). Solo in tal modo si evita il proliferare di ricchezze di provenienza non giustificata immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale; realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare, colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle categorie di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione contraria della prova della legittimità dell'accumulo che superi la presunzione iuris tantum. (Si vedano in proposito: Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 2006; Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 2006). Quanto sopra si deve ritenere in linea, anche, con l'orientamento del giudice delle leggi. Infatti non vi è una irragionevole e incongrua lesione del diritto di difesa e di altri principi costituzionali, poiché il legislatore richiede comunque, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e confisca, un collegamento (sia pure, come detto, in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione) tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi, in ragione della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata. L'espansione della tutela dei diritti del proposto non soffre limitazioni considerevoli. Di modo che si tratta di una scelta di politica legislativa, effettuata entro confini razionali, nei cui confronti non possono ritenersi, almeno sotto i prospetti di lesioni da rimettere alla valutazione del giudice di costituzionalità delle leggi".

In specie, al fine di fondare tale convincimento, la Corte ha assunto che “ confisca come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla l. n. 575 del 1965, *ter*, ha trovato una *specificazione* nell’ambito del d.l. n. 306 del 1992, art. 12 convertito nella l. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa sentenza possono quindi considerarsi applicazione della normativa generale (penalistica), di riconosciuta affinità tra questa e la confisca speciale, quale emerge solo al confronto con i contenuti precettivi delle norme”.

Dunque, su tale premessa, ne seguirebbe che, “ ... **in buona sostanza il legislatore ha creato (sia per la confisca di prevenzione che per quella *ex a sexies*) un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale”.**

Siffatto insegnamento, in realtà, non può dirsi incontrovertito nella complessiva giurisprudenza della Corte che, piuttosto, come già ricordato, si è tradizionalmente manifestata in senso contrario, sia sul piano dei principi generali, sia con specifico riguardo alla prospettiva fatta propria dalla ora citata decisione di questa Corte.

2. 2. 1. I principi oggetto dell’insegnamento delle Sezioni Unite.

Al fine di dar conto di tale convincimento, ed in estrema sintesi, mette in evidenza proprio l’insegnamento dato dalla Corte con le sentenze delle **S.U. Mori** (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17.12.2003 Cc. (dep. 19.1.2004), Rv. 226490, in cui si assume che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12 *sexies*, commi 1 e 2 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - , comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi; di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta la condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato - Corte cost. 29 gennaio 1996, n. 18 -); **Derouach** (Sez. U., Sentenza n. 29022 del 30.5.2001 Cc. (dep. 17.7.2001), Rv. 219221, ove si insegna che la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12 *sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994, n. 501, può essere disposta anche dal giudice di merito).

dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma p. p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello s codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cogniz con conseguente preclusione processuale); e **Simonelli** (Sez. Un., Sentenza n. 1 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, P.G. in proc. Simonelli ed altri, laddove la ha argomentato che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di preven nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.; ne consegue che confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proprio intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione).

2. 2. 2. In specie, la sentenza Montella.

In specie, proprio " ... il doveroso rispetto della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite" impone, si diceva, la verifica dell'effettiva portata della lezione dalle Sezioni Unite, con specifico riguardo alla **sentenza Montella, in punto di pertinenzialità e con riguardo all'istituto di cui all'art. 12 sexies**; lezione che, in tale istituto, fornisce la più compiuta ricostruzione.

E valga, quindi, il vero: il ripercorrere l'insegnamento dato dalla Corte di legittimità con la sentenza delle S.U. Montella evidenzia, come si anticipava, la distinzione che, nella stessa struttura delle due norme dell'art. 12 *sexies* e dell'art. 12 della l. n. 575 del 1965, corre in punto di pertinenzialità.

Invero: con la sentenza Montella, le Sezioni Unite hanno risolto un contenzioso giurisprudenziale in ordine al problema di tale rapporto di pertinenzialità tra confiscabili sulla base dell'art. 12 *sexies*, commi 1 e 2, cit. - e quindi oggetto di sequestro penale preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. e 12 *sexies*, comma 4, c.p.p. - e reati per cui è intervenuta condanna, individuando " ... tre distinti filoni interpretativi non univoci: il primo, che escludeva la necessità di qualsiasi nesso esistente tra confiscabili e reati; l'altro che, al contrario, pretendeva che fosse almeno ipotizzata la provenienza delittuosa dei beni; infine, il terzo che individuava un nesso di pertinenzialità più ampio, riferito cioè non allo specifico fatto delittuoso, ma all'attività criminosa facente capo ad un soggetto".

Le Sezioni Unite, quindi, in relazione ad un sequestro penale preve disposto ai sensi dell'art. 12 *sexies* del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, hanno ritenuto primo luogo, di essere chiamate a pronunciarsi su quali fossero le condizioni legittimano la 'speciale' confisca penale prevista dal medesimo articolo (ove si che è sempre disposta, nei casi previsti dal comma 1, " ... la confisca del denaro beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarati fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica").

Orbene: " posto che la legge espressamente indica la condanna del soggetto per certi delitti, la sproporzione del valore della somma dei beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche del condannato e infine la mancanza di giustificazione dell'origine di tali beni", le Sezioni Unite si sono chieste se, oltretutto, " ... la norma consideri o non consideri necessaria anche la verifica della derivazione delle cose da confiscare dal reato di cui il soggetto è stato ritenuto responsabile".

" ... Ovvero se, ferme sempre restando le condizioni suddette ed anche la necessità di una verifica, la provenienza di tali cose debba più genericamente e genericamente individuata, non nel reato oggetto del giudizio, ma, attraverso un accertamento incidentale, nell'attività illecita del condannato".

Or dunque: le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno assunto che l'art. 12 *sexies* non postuli la provenienza del bene da espropriare dal delitto oggetto del giudizio, giacché tanto può ammettersi " ... solo giungendo o a negare un principio di *consistam* alla norma in esame quale istituto sostanziale o alla conclusione di un'irrimediabile vaghezza. Ed il problema verrebbe a riprodursi anche a livello probatorio, in quanto la ragionevolezza dell'ipotesi di una derivazione ... dovrebbe diversamente apprezzarsi se fosse richiesta una relazione immediata e diretta tra la cosa col reato, ovvero se si dovesse considerare espropriabile il reimpiego della cosa pertinente al reato, ovvero se si passasse al *tantundem*, ovvero infine se si ammettesse anche una relazione mediata, indiretta o di occasionalità.

Ma poiché - ad avviso delle Sezioni Unite - la norma in esame non offre alcuna indicazione positiva in ordine al rapporto che dovrebbe sussistere tra i beni ed il reato specifico " ... (ed anzi la legge 7 marzo 1996, n. 108 - recante disposizioni in materia di usura e che, all'art. 6, ha fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 12 *sexies* - nell'indicare un campo operativo di tale confisca più ampio rispetto al *tantundem* induce ad allentare ulteriormente il nesso di derivazione della cosa, non solo

delitto per cui si procede, ma anche dal valore economico corrispondente), a l'accertamento semplificato, nel quale consisterebbe il *quid novi* della medesima ne sarebbe privo di un oggetto certo”.

Inoltre, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover verificare se, “ ... nono: la presunzione posta dal legislatore, la norma, pur muovendo dalla condanna pei dei reati che essa stessa indica, richieda un accertamento della provenienza dei non dal reato oggetto del giudizio, ma dall'attività illecita del condannato”.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato che, “ ... a parte il rilievo l'attività illecita si scompone pur sempre in specifici delitti e che quindi si torner in definitiva a quanto appena osservato, sono risolutive le stesse considera contenute nell'ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. L'innesto confisca in esame nel processo non può allargare indefinitamente il *thema decidend* quest'ultimo. I limiti della contestazione, con i connessi diritti della dife contraddittorio, impediscono al giudice di occuparsi di condotte varie e multife pregresse o successive al fatto per cui si procede. ... Con la conseguenza che l'is in parola o resterebbe di fatto inapplicato per incompatibilità con i mecca processuali in cui s'è cercato di introdurlo o che un accertamento del ness derivazione del bene dall'attività criminosa non è richiesto dall'art. 12 *sexies*”.

La conclusione delle Sezioni Unite è, dunque, a tal punto, obbligata: “ legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo pe la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanr soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamer ordine all'attitudine criminale.

In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per c pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa: condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta interven condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponib il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.

Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei b valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante d situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano

acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.

Si conferma in tal modo quanto già queste Sezioni Unite hanno affermato (luglio 2001, Derouach) che cioè ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza a con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione anti introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575”.

2. 2. 3. Il tema della pertinenzialità: parallelismo e pretesa identità di regolamento tra la speciale confisca dell'art. 12 sexies e la confisca di prevenzione ex art. 2 ter della l. n. 575 del 1965.

Orbene: proprio la lettura della stessa decisione resa dalla Corte di legittimità (Sezioni Unite, Montella, manifesta la **distinzione concettuale che, in punto di pertinenzialità, corre tra l'istituto della 'speciale' confisca penale disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla l. n. 356 del 1992, e la confisca di prevenzione disciplinata dall'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965**; si tratta di misure di prevenzione, al fine di assumere il conferimento di cittadinanza, nel sistema delle misure di prevenzione, ai medesimi principi elaborati con la sentenza Montella in materia di confisca penale - come vorrebbe la citata sentenza Failla -, non ha risolutiva valore l'affermazione in ragione della quale le misure di prevenzione patrimoniali anti mafiosi ed i provvedimenti ablativi previsti dal citato art. 12 sexies contengono discipline sostanzialmente uniformi; né è del tutto dirimente l'invocare il doveroso rispetto della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite e l'assenza di argomentazioni che giustificano una conclusione di segno diverso.

Nello stesso senso, non pare avere valore tranciante (ancora al fine di giustificare - in forza di un presunto legame logico cogente - l'esportazione del sistema delle misure di prevenzione, dell'insegnamento dato dalle Sezioni Unite, Montella, con riguardo alla 'speciale' confisca penale ex art. 12 sexies, in materia di pertinenzialità) invocare altri insegnamenti della Corte di legittimità: la citazione del parallelismo corrente, in maniera evidente, tra gli istituti della speciale confisca ex art. 12 sexies e la confisca di prevenzione ex art. 2 ter della l. n. 575 del 1965, infatti può giustificare la conclusione di una pretesa identità di regolamento delle confische (l'una, conseguente al pieno accertamento di responsabilità in sede di prevenzione, l'altra, connessa alla verifica di un complesso indiziario in punto di probabile appartenenza ad associazione mafiosa o similare, secondo la grammatica probatoria del sistema delle misure di prevenzione), se si abbia riguardo ad una precisa analisi del dettato normativo disciplinante i due istituti.

Da tal punto di vista, in specie, non è decisiva l'evocazione di **altra decisa della Corte (Sez. 2, Sentenza n. 10455 del 17.2.2005 Cc. (16.3.2005 dep.), Sb S. ed altri)**, laddove la sola lettura compiuta della motivazione di tale decisione dettata in materia di confisca di prevenzione, evidenzia, in modo non dubitabile nessun articolato, motivato rinvio al tema che si va investigando è contenuto nella decisione in esame che, piuttosto, si limita, senza fornire migliore spiegazione o scelta, ad evocare, in chiusura del suo motivare, la pronuncia delle S.U. Morale giacché intervenuta poco prima dell'epoca della decisione in esame.

Sul punto, è debito, si diceva, rinviare alla lettura di tale sentenza²⁷ per escludere che alla stessa possa riconoscersi tale ruolo di capo fila di un nuovo orientamento interpretativo maturato dalla Corte di legittimità.

²⁷ Dovuto è, dunque, per comodità di analisi, riportare testualmente il tenore letterale della parte motiva di tale decisione, che recita: "... Osserva la Corte che è ormai *jus receptum* (confronta Cass. n. 28837 del 2002 n. 703 del 2000; Cass. n. 544 del 1999) che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso non soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, della legge 27 dicembre 1963 n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in specie, il ricorso, manifestamente di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivi inesistenti o meramente apparenti, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56. Ne consegue l'inammissibilità delle censure dei ricorrenti che dichiaratamente ed effettivamente prospettano vizi motivazionali del provvedimento impugnato, essendo esaminabili solo quelle attinenti alla violazione di legge. Con il primo motivo i ricorrenti assumono che, non ammettendo la richiesta consulenza tecnica, la Corte di Appello avrebbe violato la regola processuale, omesso di ammettere una prova decisiva e di argomentare le ragioni del contestato rigetto. L'orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2979 del 2003, Bovicelli; Cass. n. 12019 del 1999 Mandala; Cass. n. 13086 del 1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), e non invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "riservato" sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice.

Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. L'assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p..

Nella specie la Corte di Appello ha ritenuto non decisivi gli accertamenti del G.I.C.O. che, secondo i ricorrenti consentirebbero di ricostruire la contabilità "in nero" dell'intero gruppo imprenditoriale dalla chiave di lettura lecita delle vistose irregolarità riscontrabili nella contabilità ufficiale. Al riguardo ha spiegato l'affermazione di aver utilizzato risorse procurate evadendo il fisco è stata smentita dallo stesso Francesco S. che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso l'accoglienza di giustificazioni consistenti nella valorizzazione di risorse sottratte a fisco o comunque riversate nelle scritture contabili con connotazioni di illecito che dalle indagini condotte dal G.I.C.O. è emerso un vasto fenomeno di sottostima e mancata contabilizzazione di costi e che le conseguenze di tale comportamento sono state confermate dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Infine, la Corte territoriale ha fatto leva anche su ulteriori considerazioni derivanti dall'analisi contabile e della gestione dei conti correnti. Pertanto, nessuna violazione di legge è ravvisabile nella statuizione pronunciata dalla Corte territoriale. La censura è, dunque, infondata.

Il secondo motivo attiene alla eccezionale nullità del decreto di primo grado perché emesso da un giudice diverso da quello iniziale. La doglianza è inammissibile perché meramente riproduttiva delle ragioni già dismesse ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi considerare le stesse non specifiche. La mancanza di spe-

del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nella genericità e vaghezza, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. all'inammissibilità (vedi Cass. n. 5120/2000).

In ogni caso il Collegio non si esime dall'osservare che la Corte territoriale ha rilevato che, anche aderire alla tesi - non pacifica - dell'applicabilità anche al procedimento camerale per le misure di prevenzione del principio dell'immutabilità del giudice, resta la considerazione tranciante (vedi Cass. n. 22729 del 2002, Rubino) in tale procedimento l'attività di acquisizione probatoria si svolge in forma semplificata, senza la necessità di un previo provvedimento ammissivo e che la possibilità di utilizzazione degli elementi raccolti non è condizionata dalla formalità della lettura, per cui è da escludere che costituisca violazione del principio la circostanza che il giudice, dinanzi al quale si sono svolte trattazione e discussione, utilizza per la decisione atti in precedenza ricevuti o acquisiti e noti alle parti.

Da ciò essa ha correttamente inferito la legittimità della decisione di merito poichè il decreto di prevenzione deliberato dallo stesso Collegio avanti al quale si era svolta la discussione, Collegio che ha utilizzato documenti acquisiti da precedente, peraltro senza alcuna eccezione in proposito da parte della difesa dei ricorrenti.

Il terzo motivo, oltre a riproporre il tema della mancata ammissione di una prova decisiva su cui è stato argomentato, contesta la sussistenza degli elementi giustificativi della disposta confisca. Si assume che la Corte territoriale ha commesso un errore di diritto fondando la propria decisione sulla condanna inflitta allo Sbgli in sensi dell'art. 416 c.p.p. e affermando che si esce da "Cosa Nostra" solo con la morte o con la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In realtà l'ordinanza impugnata ha ritenuto la detta condanna confermativa e avvalorativa degli elementi idonei a giustificare la misura di prevenzione già evidenziati dal Tribunale. L'asserzione sulla durata dell'impugnazione nel tempo della partecipazione all'associazione è conforme al costante orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito da questa stessa sezione (Cass. Sez. 2^a, 15.10.2004, Andreotti), secondo cui la cessazione dell'appartenenza al sodalizio si verifica solo in virtù di concreti atti e comportamenti dissolutivi. Con motivazione razionale e, comunque, insindacabile per le vedute ragioni, la Corte territoriale ha accettato durante "attualità" della pericolosità sociale dello Sbgli, pericolosità che ha ritenuto sussistere in incontrovertibile all'epoca della emanazione della misura.

Quindi i ricorrenti, come del resto espressamente ammesso (pag. 10 del ricorso) hanno esaminato il "merito" della problematica di natura personale, con particolare riferimento al valore accusatorio delle dichiarazioni, alla loro correttezza e del loro raffronto, sulle conseguenze di esse, sulla loro compatibilità con le altre acquisizioni del procedimento. Ma si tratta di una serie di apprezzamenti di fatto e di analisi di elementi extratestuali che sarebbero ammissibili neppure ove fosse consentito il sindacato sulla motivazione e che certamente non possono essere interpretati come denuncia di violazione di legge. Del resto la Corte di Appello ha fatto leva su tutti gli elementi, tra cui le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenuti credibili, dichiarazioni che sono riscontrate vicendevolmente e che hanno trovato conferma anche in dichiarazioni testimoniali.

Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento al contestato dai ricorrenti, ma ritenute dalla Corte territoriale, "rapporto societario" e sui relativi flussi finanziari, sul ruolo imprenditoriale dello Sbgli e sul suo ruolo di preposto nella consorteria criminosa, nonché sui singoli cespiti oggetto di confisca e sulla liceità delle diverse operazioni.

I ricorrenti ripropongono anche l'asserita violazione del principio ne bis in idem, respinta dalla Corte territoriale.

Come già avvenuto a proposito della mutazione del Collegio giudicante, essi trascurano completamente le ragioni giuridiche addotte dalla Corte d'Appello nel rigettare l'eccezione per riesaminare più volte la motivazione del Tribunale. L'ordinanza impugnata ha fatto corretto riferimento alla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 6515 del 1998, Perre), secondo cui anche nel procedimento di prevenzione è applicabile il principio di immutabilità del giudice in esame e tuttavia, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, elementi indiziari, già in precedenza valutati negativamente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, quando accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura.

Quindi ha spiegato la ragione per la quale gli appellanti erano in gran parte privi di interesse processuale all'eccezione sia quella per la quale, in riferimento alla parte residua, i nuovi accertamenti investigativi

Va, peraltro, annotato che alla Corte di legittimità sono poi stati sottoposti ricorsi con ad oggetto il tema che si è indagato, posto in alcune decisioni della Corte di appello di Palermo: oltre alla già citata sentenza Failla, infatti, va citata **altra decisa (Sez. 1, Sentenza n. 13264 del 13.2.2007 C.c. (dep. 30.3.2007), Mus Ciavarella, non massimata)**, ove il tema investigato non è stato affrontato scorta della sintetica considerazione per la quale, nel caso di specie, la sentenza è formulata dai ricorrenti, sul punto specifico, si “... poneva al di fuori di un’ipotesi ammissibile di ricorso per violazione di legge sotto il profilo dell’inesistenza o mera apparenza della motivazione”, risolvendosi, piuttosto, nella prospettazione di questioni di mero fatto non proponibili” in sede di legittimità o di “... carenza di logicità motivazionali” del decreto impugnato, ritenute insussistenti dalla Corte.

Il che, naturalmente, nulla toglieva all’evidente rilievo teorico della questione sulla necessità di una definizione del tema ove lo stesso, a fronte di una già risicata reiterazione di tali decisioni da parte dei Giudici di merito, fosse venuto alla Corte di legittimità sottoposto in forme ritenute congrue alla previsione dell’art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. e non attraverso l’invocazione, non consentita in sede di legittimità e nel procedimento di prevenzione, dell’art. 606, primo comma, lett. c.p.p..

A siffatta necessità di definizione del tema ha, dunque, successivamente fatto fronte la Corte, con un’articolata decisione **Sez. 5, Sentenza n. 3413 del 12.12.2008 C.c. (dep. 22.1.2008), Giammanco N. e Mineo V.²⁸⁾**, conforme, sul punto

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avessero considerevolmente modificato e avvalorato il comizio indiziario.

Per completezza è opportuno aggiungere che nel frattempo è intervenuta la sentenza n. 920 del 17.12.2003 della Corte di Cassazione, con la quale le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio hanno stabilito che la condanna per i reati indicati nella normativa de qua comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o il provento della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della “pertinenza” dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta la condanna o che il loro valore sia diverso dal provento del medesimo reato.

Le argomentazioni che precedono dimostrano l’infondatezza del ricorso che, dunque, va rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’onere solidale delle spese”.

²⁸ Sul punto, in specie, la Corte ha osservato che “... le doglianze concernenti l’applicazione della sentenza sono fondate ed il decreto deve, su tale punto, essere annullato con rinvio per nuovo esame.

Deve premettersi che la Corte territoriale ha disposto la confisca dei beni indicati facendo applicazione dei principi indicati nella sentenza Sez. Un. 17.12.2003 n. 920, Montella, ove si afferma che la condanna per i reati indicati nel d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni da agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato,

richieste formulate da questo Procuratore Generale presso la stessa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., con riguardo ad una fattispecie perfettamente coincidente a quella definita con la sentenza della Sezione 1 resa nei confronti ricorrenti Musso e Ciavarella e con la sentenza della Sezione 2 resa nei confronti citato Falla ed altri.

provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca antecedente al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.

La Corte di merito, inoltre, teneva a rilevare che, con la precedente sentenza Sez. Un. 30.5.2001 n. 11000/01, era stata riconosciuta "l'affinità tra la confisca speciale prevista dal citato art. 12 sexies e la confisca di prevenzione antimafia prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter", inferendone che quest'ultimo n. (come novellato dalla L. n. 256 del 1993) era stato largamente mutuato dall'art. 12 sexies.

Nel quadro di detti rilievi, veniva quindi argomentato che le misure di prevenzione patrimoniale e gli altri provvedimenti ablativi previsti nel citato art. 12 sexies contenevano "discipline sostanzialmente uniformi ed imponendosi anche in questa sedel'applicazione dei medesimi principi elaborati con la sentenza "Montella".

Se ne inferiva che, non solo era irrilevante l'esistenza o meno di un nesso di pertinenzialità tra i fatti e la questione ed i fatti indiziari che avevano determinato l'applicazione della misura personale, ma doveva essere esclusa la significatività del rapporto di connessione temporale tra l'attività mafiosa e l'acquisizione di beni sottoposti a provvedimento ablativo.

In conseguenza di ciò - pur in assenza della "prova certa dell'appartenenza del proposto al gruppo mafioso anche negli anni 70 - si disponeva la confisca dei beni sulla base della stimata sproporzione tra il valore degli stessi e le risorse all'epoca impiegate, che venivano, quindi, ritenute di provenienza illecita.

Ciò premesso, va osservato che - se, indubbiamente, vi è affinità tra la confisca prevista dalla disposizione di cui alla l. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (ritenuta, nella stessa sentenza "Montella", misura di sicurezza con funzione anche dissuasiva) e la confisca quale misura di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965, e viceversa, comma 2 - detto parallelismo non giustifica, però, la conclusione di una pretesa coincidenza di discipline distinte provvedimenti espropriativi: l'uno conseguente al pieno accertamento della responsabilità in sede di accertata appartenenza alla verifica di un complesso indiziario circa la probabile appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa.

Va, infatti, considerato che tale diverso contesto spiega l'orientamento secondo cui, per poter disporre la confisca in sede di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni confiscati siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o contemporaneamente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (Cass. Sez. 5^a, 3.2.1998 n. 11000/01, Cass. Sez. 5^a, 23.3.2007 n. 18822).

Ne segue che - contrariamente a quanto si assume nel provvedimento impugnato - è del tutto necessario verificare la necessaria relazione di connessione temporale tra la pericolosità del Giammanco N. e l'acquisizione dei beni oggetto del provvedimento ablativo. Non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati nel patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello stesso (Cass. Sez. 5^a, 13.6.2006 n. 24778).

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, nel pieno esercizio dei propri poteri di accertamento, procedere all'analisi del provvedimento limitatamente alla misura patrimoniale, fornendo, alla luce del principio in materia di adeguata giustificazione in ordine alle conclusioni che riterrà di adottare. Ovviamente tale indagine dovrà essere condotta in base ai principi propri del procedimento di prevenzione per cui la prova logica dell'appartenenza del proposto all'associazione mafiosa potrà essere dedotta anche da elementi di fatto tali da ragionevolmente ritenere che i rapporti di contiguità con l'associazione, anche in considerazione della consistenza e natura, siano da farsi risalire con notevole probabilità a tempi antecedenti a quelli indicati dalle dichiarazioni".

Il principio riaffermato dalla Corte, dunque, era stato quello invocato dal come disciplinante la fattispecie: è del tutto rilevante, in punto di misurazione preventiva patrimoniale, “ ... verificare la necessaria relazione di connessione temporale tra la pericolosità del proposto e l'acquisizione dei beni oggetto provvedimento ablativo” oltre che il nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro specifico compendio indiziario posto a fondamento della misura di prevenzione personale; “ ... non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in quanto non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello stesso”.

2.2.4 La resistibile novità della tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale nel duplice intervento legislativo del 2008 e del 2009.

Conclusivamente, occorre ancora soffermarsi sulla suggestiva affermazione contenuta nella più volte citata sentenza Failla ed altri, in ragione della quale conclusione di una pretesa “ ... coincidenza di discipline dei due diversi provvedimenti espropriativi quali la confisca prevista dalla disposizione di cui all'art. 356 del 1992, art. 12 *sexies* e la confisca quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 575 del 1965, ex art. 2 *ter*, comma 2”, sarebbe “ ... in linea con **la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale**, di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la confisca patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento viene messo sulla pericolosità *ex se* di beni utilizzabili dalla criminalità economica di tipo mafioso o equiparata”.

Siffatta tendenza, in realtà, assume pregio, ai fini dell'indagine che si svolge, se si evoca, in primo luogo, la petizione, contenuta oggi, a seguito della più volte citata novella della l. n. 125 del 2008, nel primo inciso comma 6 *bis* dell'art. 2 *bis* della l. 31.5.1965, n. 575 e ss. modd., in forza del quale “ ... le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente... ”; ... inciso nuovamente modificato dall'opera della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”²⁹.

²⁹ Le norme della l. n. 94 del 2009 che, per esigenze di completezza, è opportuno qui richiamare sono contenute nell'art. 2 della l. in esame e si riportano di seguito:

Art. 2.

.....
comma 4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con le modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Invero, l'art. 2, comma 22, di tale ulteriore novella modifica l'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale, per la prima volta, come or ora detto, aveva aggiunto nell'art. 2 *bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 6 *bis*.

Quest'ultimo comma, a seguito di tale novella del 2009, presenta oggi la seguente formulazione:

«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate separatamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione, le misure di prevenzione patrimoniali proseguono nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Orbene: quale sia l'intento del legislatore, posto in essere con tale disposizione, è manifesto: **come autorevolmente osservato in dottrina** "... con la presente norma si (vorrebbe) realizzare lo sganciamento del procedimento di prevenzione patrimoniale dal personale e la possibilità di agire direttamente contro il patrimonio del soggetto senza la previa applicazione di misure di prevenzione personali (rivelatesi poco efficaci e di dubbia costituzionalità), nei confronti di una *persona indiziata* di appartenenza ad una criminalità organizzata, laddove si dimostri la *sproporzione* o si fornisca una *indiziaria dell'origine illecita* dei beni da confiscare".

Il comma 5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni concernenti le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

Il comma 6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;

b) all'articolo 2-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Direzione distrettuale antimafia»;

2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Direzione investigativa antimafia»;

3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Direzione investigativa antimafia»;

c) all'articolo 2-*ter*, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

d) all'articolo 3-*bis*, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

Il comma 22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

Di tanto è comprova nel fatto che “ ... dai lavori preparatori della novel 2008 emerge che, al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organi «incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulner: l'intervento (vorrebbe) consistere nel passaggio da un approccio incentrato "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sis legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fundamenta d economia di mercato». Si afferma (in tal modo) l'idea, già ribadita nella Relazione Commissione Antimafia, che occorre *«prevenire che provvedimenti modificativi della mis prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali»*, una volta che sia accertata la provenienza illecita, in quanto proprio *«in ragione di tale accertata i provenienza [i beni] sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere destabiliz per l'economia lecita. ...In sintesi, si immagina una sorta di "perdurante illiceità dei strettamente connessa alla formazione degli stessi»*”.

Sennonché, come autorevolmente annotato in dottrina, “ ... tali obiettivi sono stati, però, del tutto realizzati”, **già con la novella del 2008**, “ ... perché) stata modificata la procedura per l'applicazione delle misure di preven patrimoniali prevista nell'art. 2 *ter*, continuandosi a mantenere in vita un meccan che aggancia l'applicazione delle patrimoniali alle personali: l'art. 2 *ter*, primo coi prevede che le patrimoniali sono applicate nel corso del procedimento destinat personali («nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misu prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziat confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'ar precedente ... ») e il sesto comma pone un termine di decadenza per l'applica delle patrimoniali («I provvedimenti previsti dal presente articolo possono e adottati, ... anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima del cessazione»). La prima norma sembrerebbe escludere un'applicazione delle m patrimoniali indipendente dalle personali, dato che stabilisce che le indag l'applicazione delle patrimoniali avviene nell'ambito del procedimento per infligg personali, mentre la seconda indica un termine processuale che determi decadenza del potere di imporre misure patrimoniali; e questo termine deriva personali, “prima della loro cessazione”. Emerge, ancora una volta, come la rif sia stata frettolosa e poco ponderata, in quanto ci si è limitati a prock l'autonomia delle patrimoniali dalle personali, senza poi adeguare il procedime

anzi continuando ad imporre il legame tra le due tipologie di misure; sembra che sia stato del tutto tagliato il cordone ombelicale”³⁰.

Dunque, alla stregua di tutte tali considerazioni ben può dirsi di generalizzante petizione, contenuta nel primo inciso del comma 6 *bis* dell'art. della l. 31.5.1965, n. 575 e ss. modd., come introdotto dalla novella del 2008, svi all'indomani di tale riforma, **una concreta capacità innovativa del sistema più contenuta di quanto il legislatore non intendesse realizzare** il che si era manifesto con il solo esame di quale fosse il materiale ambito di efficacia della norma come novellata.

Invero, e da un primo punto di vista: tale petizione doveva senza dubbio riferirsi al caso, subito dopo contemplato dal secondo inciso del medesimo comma *bis*, della confisca dei beni del deceduto nel corso del procedimento di prevenzione (caso che è mera normativizzazione di un principio molte volte affermato giurisprudenza di questa Corte³¹), sicché la stessa rintracciava, dunque, un p

³⁰ Del tutto condivisibile è, sul punto, l'opinione, testualmente riprodotta nel testo, espressa da Maugeri, *op. ult. cit.*, p. 9.

³¹ Sul punto: Sez. Un., Sentenza n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, P.G. in proc. Simo e altri; Sez. 2, Sentenza n. 12541 del 21.3.1997 (Cc. 14.2.1997), Rv. 207315-207318, Nobile e altri; Sez. 1, S. n. 6379 del 26.1.1998 (Cc. 13.11.1997), Rv. 209556, P.M. in proc. Di Martino e altri; Sez. 6, Sentenza n. 30.1.1998 Cc. (dep. 16.7.1998), Girelli GR. e altri; Sez. 1, Sentenza n. 5830 del 4.3.1999 (Cc. 24.11.1995 212668, Marchese e altri; Sez. 2, Sentenza n. 1790 dell'8.7.1999 (Cc. 14.4.1999), Rv. 214130, Fici, ove si sostiene che, poiché la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di provvedimento di prevenzione, bensì quello di un "tertium genus" riconducibile nell'ambito della misura di prevenzione prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., la sua applicabilità non può venir meno - così come non si può - quella prevista dalla suddetta norma del codice - a seguito della morte della persona assoggettata alla misura, come del "reo", ancorché si accerti postumamente che questa è intervenuta prima della adozione del provvedimento ablativo; in senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 5092 del 28.10.1999 (Cc. 22.9.1999), Rv. 214130, Calamia e altro, ove si afferma che la confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 viene meno in conseguenza della morte della persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dato che le finalità perseguite con tale provvedimento dal legislatore non sono necessariamente collegate alla sua persistenza in vita. Nello stesso senso, quindi, Sez. 1, Sentenza n. 20451 del 18.5.2001 (Cc. 1.3.2001), Rv. 218869, Siino e altri; Sez. 2, Sentenza n. 20323 del 23.5.2002 (Cc. 16.1.2002), Rv. 221556, imputato Di Marco e altri; Sez. 1, Sentenza n. 12529 del 10.3.2005 (dep. 4.4.2005), Bellino e altri (osserva la motivazione del provvedimento citato: "... nel caso di specie il giudice di primo grado aveva legittimamente accertato la pericolosità sociale del preposto Bellino Gaspare e legittimamente aveva ad esso applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la deliberazione collegiale del tribunale, infatti, risulta essere stata adottata il 21.11.2002, epoca in cui Bellino era ancora in vita, ed a tale data - non a quella di deposito della motivazione del provvedimento - e non a quella di fare riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità ed efficacia della decisione ancorché emessa in camera di consiglio (Sez. 1, 21.1.2003, Manfredi, Rv. 223452; Sez. Un., 27.3.2003, Prevedenti 223633). In applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite e più su riportato, per cui, correttamente la Corte di appello, preso atto della sopravvenuta morte del preposto, ha proceduto ad una verifica incidentale dell'accertamento di pericolosità sociale posto a base della decisione di primo grado - accertamento che aveva fatto seguito l'applicazione sia della misura di prevenzione personale e che di quella patrimoniale - e non a concludere nel senso della effettiva sussistenza, al momento di quella decisione, della necessaria correlazione tra pericolosità sociale, applicazione della misura di prevenzione personale e origine illecita dei beni a disposizione del soggetto pericoloso con conseguente necessità della loro ablazione"). Ancora conforme: Sez. 2, Sentenza n.

confine della sua portata concettuale che nulla innovava rispetto al sistema ante alle suddette modifiche legislative, quale già interpretato dai Giudici di legittimità.

Al più, dunque, può darsi atto che “ ... un solo risultato è stato sicuramente raggiunto (dalla novella della l. n. 125 del 2008): consentire di confiscare il patrimonio del morto, (ciò) rispondendo all'esigenza che maggiormente emergeva nella prima della riforma ... ”³².

Da un secondo punto di vista: nello stesso senso, deve annotarsi che nel nuovo elemento di novità introduceva l'inciso in esame nel suo necessario riferimento alle ipotesi, contemplate dall'art. 2 *ter* della l. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. che, nella nuova formulazione della norma ora detta, prevedono espressamente la confisca dei beni sequestrati sia ordinata con l'applicazione della misura di prevenzione personale (3° comma, I parte); così come nessun elemento di novità introduce l'inciso in esame nel suo implicito rinvio ai casi in cui sono consentite entro determinati limiti invalicabili, il sequestro e la confisca successivamente all'applicazione della misura personale (6° comma), purché tale misura non sia in frattempo cessata e la confisca differita a dopo l'applicazione della misura personale (3° comma, II parte) purché non oltre un anno prorogabile di un altro anno di provvedimento motivato, dalla data del sequestro.

Ed ancora: non è dubbio che siffatto primo inciso del comma 6 *bis* dell'art. 2 della l. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. aveva riguardo ai casi già definiti di affievolimento o mancanza del nesso tra misure personali e quelle patrimoniali di prevenzione che avviene in alcune ipotesi, già inseriti nella l. 575 del 1965 e mantenuti integri dalla riforma in esame: l'art. 2 *ter*, settimo comma, che consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti di persona assente, reside

del 31.1.2005 Cc. (dep. 26.5.2005), Rv. 231873, P.G. in proc. Bruno ed altri; Sez. 1, Sentenza n. 27-15.6.2005 Cc. (dep. 22.7.2005), Rv. 231755, Libri; Sez. 1, Sentenza n. 7636 del 24.1.2006 Cc. (dep. 2.3.2006) 233696, Gremito (ove si insegna che, in tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca disposta nell'ambito del procedimento. Diversamente, ove in sede di impugnazione, si accerti che la condizione di pericolosità non esisteva al momento dell'applicazione di dette misure, detto accertamento travolge anche la confisca disposta per difetto dei presupposti che ne legittimavano "ab initio" l'adozione); Sez. 1, Sentenza n. 16721 del 9.3.2006 (dep. 16.5.2006), David ed altri; Sez. 1, Sentenza n. 33479 del 4.7.2007 (dep. 28.8.2007), Rv. 237448, R.M.A. ed altri. Dunque, ancora una volta, in tutte tali pronunzie è ribadito che la confisca dei beni rientranti nell'ambito di disponibilità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non viene meno a seguito della morte dello stesso intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, allorché siano accertati i presupposti di pericolosità qualificata e di indimostrata legittima provenienza dei beni; ciò in quanto la confisca prevista nel procedimento di prevenzione ai sensi della legge antimafia non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel *tertium* costituito da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di prevenzione prevista dall'art. 240, comma 2, c.p..

³² A.M.Maugeri. *op. ult.cit.*, p. 9.

dimorante all'estero, alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione personale ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca; l'art. 2 ter, ottavo comma, che estende la medesima possibilità di confronto dei beni di persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva a libertà vigilata; gli artt. 3 quater e 3 quinquies, i quali, per potenziare la difesa contro i fenomeni di ingresso nella attività economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità di sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e, poi, eventualmente, la loro confisca anche in ipotesi nelle quali i beni sottoposti alla misura non siano di disponibilità di persone pericolose, ma vengano impiegati per agevolare l'attività

Or dunque: tutto ciò posto, e preso atto che l'inciso in esame, quale introdotto dalla novella del 2008, evocava tutte tali ipotesi già contemplate dal sistema, è **ovviamente, che siffatto primo inciso del comma 6 bis dell'art. 2 bis del D.L. n. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. integrasse, comunque, gli estremi testuali di un intervento additivo del legislatore, volto a rompere quella che i giudici della Consulta della succitata decisione n. 335 del 1996 definivano la regola generale del binomio misure personali - misure patrimoniali;** intervento additivo che doveva, dunque, intendersi mirato all' enunciato scopo di rendere autonoma la funzione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale.

Sennonché, quali fossero, in concreto, nell'intendimento del legislatore del 2008, i confini concettuali dell'operatività concreta di tale intervento additivo, e i suoi confini fossero più ampi di quelli che circoscrivono le ipotesi già contemplate dal sistema e dinanzi ricapitolate, non era dato desumere dalla norma stessa, i contenuti della quale, sul punto, si diceva, appaiono lapidari; con l'effetto per il quale, potendosi iscrivere tale nuova norma nel contesto di un franco intervento riformatore di sicura portata dirimpante - magari in coerenza agli auspici della dottrina che sono dinanzi già evocati -, la norma in esame non sembrava dotata, per l'effetto di quel grado di determinatezza sufficiente a fornire all'interprete una rotta indisputabile nell'individuare nuovi percorsi applicativi del sistema della prevenzione patrimoniale ed a superare, in concreto, gli equilibri interpretativi più avanzati, già stabiliti dalla Corte di legittimità in forza della lezione della stessa Corte che si è dinanzi ripercorrendo

In altri termini, e **come già annotato in dottrina** " ... la tendenza all'oggettivizzazione del procedimento patrimoniale antimafia è stata parzialmente portata a compimento con la riforma del 2008, che consente di applicare le misure patrimoniali anche nei confronti del defunto; ma **non si è riuscito**

trasformare pienamente il procedimento di prevenzione patrimoniale in sorta di *actio in rem* contro un bene considerato in sé pericoloso”³³.

Al fine di conseguire tale risultato in via interpretativa, piuttosto, si sostiene dottrina, che “ ... si sarebbe dovuto forzare il dato letterale dell’art. 2 *ter*, primo comma, della l. n. 575 del 1965 per ritenere che il procedimento di prevenzione potesse essere attivato per l’esclusiva applicazione delle misure patrimoniali ... e il termine previsto dal sesto comma dell’art. 2 *ter* non costituisse più un limite insuperabile, in quanto anche dopo la cessazione delle misure personali sarebbe possibile ‘richiedere e applicare’ autonomamente le misure patrimoniali in virtù del comma 6 *bis* dell’art. 2 *bis* ... ”

In specie, la dottrina più accorta argomentava che “ ... un dubbio rimane in ogni caso: cosa vuol dire che il procedimento di prevenzione patrimoniale è distinto separatamente da quello personale? Il giudice potrebbe procedere al sequestro e alla confisca di un patrimonio in quanto di valore sproporzionato o in quanto di origine illecita, indipendentemente da chi sia il proprietario (anche se morto), o potrà procedere solo nei confronti del patrimonio di soggetti indiziati di appartenenza ad un’organizzazione criminale o di commettere uno dei crimini indicati nell’art. 3 *bis* c.p.p.. Nonostante la prima interpretazione sia quella maggiormente (se non l’unica) conforme al modello dell’*actio in rem*, sembra preferibile la seconda interpretazione, che delimita l’ambito di applicazione del sequestro e della confisca alla misura di prevenzione solo nei confronti del patrimonio dei soggetti indiziati come all’art. 1 della l. n. 575 del 1965, in quanto in tale direzione si pronuncia lo stesso legislatore laddove stabilisce che solo i soggetti in questione sono “i destinatari della legge in materia” (Art. 1. *La presente legge si applica agli indiziati di ...*). ... In base ad un’interpretazione sistematica o *de iure condendo* sarà possibile procedere contro il patrimonio di questi soggetti anche qualora non si intenda applicare nei loro confronti le misure di prevenzione personale o comunque questa sia cessata. Laddove si proceda solo con misure di prevenzione patrimoniali, l’accusa dovrà, comunque, fornire gli indizi di base ai quali ritiene che il soggetto rientri nelle categorie indicate dall’art. 1 ... ”³⁴

Rispetto a tali ragionevoli conclusioni, nessun significativo ausilio pareva essere offerto da altri commenti dottrinari intervenuti in materia, ove si sottolineasse il carattere di ‘estrema opportunità’ della norma del comma 6 *bis* dell’art. 2 *bis* d

³³ In tale testuale senso, A.M. Maugeri, *op. ult.cit.*, p. 12.

³⁴ In tale testuale senso, A.M. Maugeri, *op. ult.cit.*, p. 13-14. Su tutti tali punti, Id., *Relazione Introduttiva sui modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato*, in A. M. Maugeri (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali: moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Giuffrè, Milano 2008, in specie, pag. 106 ss.; Id., *Art. 2 ter, l. n. 575 del 1965*, in Palazzo – Paliero (a cura di), *Commentario breve alla Legislazione speciale*, Padova, 2007.

31.5.1965, n. 575, e ss. modd., come introdotto dalla l. 125 del 2008, che si è essere intervenuta “ ... a regolare in maniera diversa il rapporto tra le due tipi costituendo una piccola rivoluzione normativa”, senza tuttavia dar conto concreta quale fosse l’effettivo ambito di tale evocata rivoluzione.

Né l’esame dei lavori parlamentari pareva offrire migliore interpretativa³⁵.

Le conclusioni dinanzi accennate, dunque, costituivano il più autorevole qu interpretativo, proposto dalla dottrina più attenta, dell’intervento legislativo del intervento che, dunque, lo stesso legislatore - evidentemente sensibile alle crisi rivolte alla sostanziale incompiutezza della medesima riforma del 2008 - ha ritenuto integrare **con l’ulteriore, succitata modifica introdotta dall’art. 2, comma della legge 15 luglio 2009, n. 94.**

Ad avviso della Relazione n. III/09/09 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, datata al 27 luglio 2009, “ ... la nuova regolamentazione per ulteriori sviluppi una delle innovazioni più significative del “decreto sicuro” l’introduzione (per l’appunto) del principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, con la conseguente applicabilità di queste ultime nei confronti dei successori (a titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro nel caso di decesso del proposto. Precisamente, il d.l. n. 92 del 2008 aveva fatto venire meno la regola generale di accessoria delle misure patrimoniali al procedimento applicativo delle misure di prevenzione di natura personale (v. Corte Cost. sentenza n. 335 del 1996). disposto dall’art. 2 bis, comma 6 bis, l. n. 575 del 1965, introdotto dall’art. 10 del 92 del 2008, stabilendo che «le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente», aveva già spezzato definitivamente il nes-

³⁵ La cd scheda di lettura n. 33 del luglio del 2008, relativa al disegno di legge di conversione in legge delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, predisposte dal Governo, e di modificazioni, del d.l. 23.5.2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, predisposte dall’Ufficio ricerche istituzionali sulla giustizia e sulla cultura del Servizio studi del Senato, si limita ad annotare che “ ... durante l’esame del provvedimento al Senato è stato inserito nel citato art. 2 bis (della l. n. 575 del 1965) un nuovo comma 6 bis” e che “ ... la relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (Doc. XXIII, n. 3) prodotta durante la scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata e sulla criminalità organizzata simile segnalava al riguardo la necessità di: 1) procedere a modifiche normative nel senso della recisione delle misure di prevenzione di natura personale e delle misure patrimoniali, al fine di assicurare la possibilità di ricorrere alle misure patrimoniali indipendentemente dalla persistenza delle condizioni personali per l’applicazione; 2) prevedere, conseguentemente, la possibilità che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento, senza la prevenzione di alcun termine di decadenza dall’azione. Si segnala che una disposizione di carattere analogo è contenuta nell’art. 12 del disegno di legge del Governo in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733)”. L’ulteriore approfondimento può desumersi, allo stato, dalla preziosa ricerca dell’Ufficio del massimario della Cassazione (v. rel. n. III/11/2008 del 29.7.2008) con ad oggetto la l. di conversione del d.l. 23.5.2008, n. 92.

necessaria presupposizione tra i due tipi di misure. ... La nuova regola è quella autonomia fra misure personali e patrimoniali”.

Ciò dato, inoltre, la medesima Relazione che si va compendiando, nel corso di una ampia valutazione della portata innovativa della norma, ha ribadito, da un lato, che, alla stregua della novella del 2008, il procedimento di prevenzione patrimoniale può oggi “ ... essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa alla adozione di misure personali”; **e che il comma 22 dell’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94**, “ ... fornisce ora una importante precisazione in ordine ai parametri da utilizzare nel giudizio in ordine alla applicazione della misura patrimoniale ‘disgiunta’ dalla misura personale, atteso che la applicazione della misura patrimoniale **prescind tutto da ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del suo destinatario al momento della richiesta**”.

Ma la stessa Relazione dell’Ufficio del Massimario, posta tale conclusione in stretta sottolineatura del carattere innovativo della norma, ha prudentemente evidenziato che, **nonostante l’intervento innovativo dettato dall’art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94**, “ ... anche in caso di proposizione di una misura patrimoniale ‘disgiunta’ da una richiesta di misura personale, **occorrerà, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l’inquadrabilità del proposto soggetto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell’azione di prevenzione: indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ecc.**” e che “ ... la nuova norma non risolve, inoltre, almeno esplicitamente, la complessa questione relativa alla necessità – o meno – di una correlazione temporale tra la pericolosità sociale del soggetto e l’acquisto dei benefici sottoporre alle misure di prevenzione patrimoniali”.

In contemporanea a tali più autorevoli e prudenti valutazioni, anche nel corso di un approfondito e sistematico commento dottrinario successivo alla riforma normativa, è mancato di porre in evidenza che “ ... l’aspetto (di tale novella) ... che preoccupa i termini di conformità del sistema delle misure di prevenzione patrimoniale ai principi della presunzione d’innocenza e di proporzionalità, nonché con la garanzia costituzionale del diritto di proprietà e di libertà d’iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.), è rappresentato dal rischio di applicare le misure di prevenzione patrimoniale indipendentemente dalla sussistenza di indizi di appartenenza ad un’associazione mafiosa o di consumazione di crimini connessi al crimine organizzato, laddove, con la modifica del comma 6 *bis* dell’art. 2 *bis*, il legislatore si limita a non richiedere genericamente la pericolosità sociale piuttosto che prevedere specifiche ipotesi in cui si ritiene possibile, pur in presenza degli indizi in questione, che non sussista la pericolosità sociale, come nel caso di assenza, di dimora all’estero, di morte, di sussistenza di uno stato di detenzione (anche nel Progetto p

ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organica elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca, presentata nel marzo del 2001 al Ministro della giustizia in versione non definitiva, si prevede specifiche ipotesi).

La possibilità, infatti, di applicare le misure di prevenzione patrimoniali laddove gli indizi di appartenenza ad un'organizzazione criminale o di consumazione del crimine siano talmente risalenti da non comportare più una valutazione di (alta) pericolosità sociale, a parte la difficile determinazione di tale ipotesi, preclude laddove si finirà per consentire alle autorità competenti di applicare le misure patrimoniali in una sorta di vera e propria *actio in rem*, in presenza dei meri recinti indiziari relativi al patrimonio; l'accertamento della pericolosità sociale e del carattere attuale, perlomeno nelle ipotesi di pericolosità qualificata, assume un evidente carattere limitativo dell'ambito di applicazione delle misure patrimoniali comunque contribuiva a fondare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in capo al proposto («l'accertamento della qualità soggettiva di indizi di appartenenza ad associazione mafiosa determinava l'insorgere di una presunzione relativa di origine illegale della parte del patrimonio sproporzionata rispetto al reato o all'attività economica svolta»), soprattutto in base a quella giurisprudenza della Corte costituzionale che richiedeva «indizi di per sé certi tali da fondare un giudizio di «*qualificata probabilità*», che debbono fare apparire come sufficientemente o altamente probabile l'appartenenza al sodalizio criminale, indizi che implicano «una oggettiva valutazione di fatti», in modo da «escludere valutazioni puramente soggettive incontrollabili da parte di chi promuove o applica la misura di prevenzione»».

Per effetto della novella del 2009, invece, “... l'ipotesi di confisca *ex art. 3* finisce per non distinguersi dall'ipotesi di confisca *ex art. 3 quinquies* della legge n. 1 del 1965, essendo entrambe fondate su meri requisiti di pericolosità oggettiva del patrimonio, in presenza di presupposti soggettivi assolutamente sfumati (ancora in caso di mancanza della pericolosità sociale la prima e laddove il patrimonio appartenga all'attività di soggetti indiziati o imputati la seconda). Ci si avvicina così pericolosamente all'adozione di quella *fiction iuris* che emerge nei sistemi di *common law* che conoscono l'*actio in rem*, in base alla quale si considera il patrimonio *pericoloso* in quanto «contaminato» (*tainted*), coinvolto in attività criminali, e quindi perseguito indipendentemente dalle responsabilità del detentore, anche presso i terzi e senza le garanzie del penale e del giusto processo; *fiction* che sta alla base del *civil forfeiture* nordamericano o australiano, o del *disposal order* irlandese, o, in parte, della confisca *ex parte* e *3 quinquies*. Tale *fiction*... sembra inaccettabile e pericolosa se essa implica la possibilità di considerare “macchiato” e, quindi, confiscabile un bene, legittimamente acquistato in buona fede di costui; una simile idea tenta di affermarsi, perché si ritiene che si tratti di patrimoni di origine illecita che, al di là delle intenzioni di chi li detiene, inquinano

mercato e falsano le regole dell'economia per cui vanno sottratti alla circolazione indipendentemente dalle responsabilità dell'attuale detentore (in direzione si dirigono, infatti, le presunzioni di fittizietà degli atti negoziali introdotte dal d.l. n. 92 del 2008)".

" ... Si deve ribadire, invece, che il bene patrimoniale in sé non è un pericoloso se non perché chi lo detiene intende farne un uso illecito; e quindi è possibile sganciare del tutto la persecuzione del patrimonio da quella del reo. E la persecuzione del patrimonio *in rem* dovrebbe essere consentita solo in delle ipotesi limitate, ben tipizzate, per inseguire i patrimoni illegali anche se per ragioni sostanziali o procedurali il reo non può essere perseguito, oppure nel senso che, al fine di evitare le facili elusioni della disciplina in materia, sia possibile inseguire il patrimonio di provenienza criminale presso i terzi, purché questi non abbiano fornito controprestazione e siano in mala fede, salvo il rispetto del principio di proporzionalità. Dovrebbe essere consentito, inoltre, solo attraverso dei procedimenti giurisdizionalizzati che garantiscano pienamente i diritti della difesa".

" ... Non solo, ma ... la singola misura di prevenzione patrimoniale rischia di risultare sproporzionata in relazione al singolo destinatario, (e) ... più in generale il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, laddove si applica anche ai soggetti a pericolosità generica e finendo per prescindere dagli indizi di consumazione di reati, in mancanza di una condanna o di un accertamento processuale di consumazione di fatti di reato, finisce per rappresentare uno strumento sproporzionato in termini di politica criminale. ... Anche le decisioni quadrate dalla legge n. 212/2005/GAI e 783/2006/GAI, giustificano l'introduzione di provvedimenti allargati di confisca solo nell'ambito della lotta contro il crimine organizzato presupponendo una condanna in sede penale. In relazione alle misure di prevenzione si dovrebbe auspicare che, nella prassi, l'utilizzo di questo strumento di prevenzione circoscritto in relazione a soggetti a pericolosità qualificata o in ipotesi di circoscritta pericolosità generica (come quelle previste dall'art. 14 legge n. 55 del 1987) richiedendosi la sussistenza di seri e concreti indizi di appartenenza ad organizzazioni criminali o di consumazione dei reati di cui all'art. 51bis (o di fattispecie di estorsione, di riciclaggio o connesse al terrorismo), o, meglio, promuovendo il procedimento patrimoniale solo in seguito a quello penale contro la persona (facendogli assumere i caratteri di un procedimento accessorio), e *si restringano gli ambiti di quest'ulteriore riforma solo nel senso di consentire la confisca dei beni di accertata origine illecita delle ipotesi limitate in cui i soggetti, pur indiziati, possono non essere più socialmente pericolosi*".

quanto sia stata applicata nei loro confronti la sospensione condizionale, per stanno scontando la pena detentiva, ecc.)³⁶.

A fronte di tali articolate preoccupazioni - che debbono essere ben prese in considerazione nel momento nel quale si acceda all'interpretazione della novella - si svela, allora, il risultato di un'esegesi della norma che, sensibile alla lezione della Corte di legittimità che dinanzi tratterrà, evidenzia che anche l'intervento innovativo dettato dall'art. 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, non consente, dunque, sia pure entro i limiti ora tracciati, di eludere la necessità di tener conto degli **equilibri interpretativi più avanzati che, dinanzi, si diceva essere frutto dell'elaborazione della Corte di legittimità.**

Equilibri interpretativi che devono intendersi quelli in ragione dei quali la giurisprudenza di legittimità, in modo paradigmatico, ha sempre inteso giustificare, in particolare, la possibilità di procedere alla confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto deceduto nelle more del procedimento (caso, per l'appunto paradigmatico, di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione): in tanto la disposta confisca dei beni rientranti nella disponibilità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non viene in seguito della morte dello stesso, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, **in quanto siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità personale qualificata e di indimostrata legittima provenienza dei beni**

Orbene: proprio alla stregua di tale considerazione ultima, si svela quale sia la regola dimostrativa fondante (e, prima ancora, il principio logico da assumere) allorché si immagini di poter procedere all'adozione di una misura patrimoniale di prevenzione in assenza di una misura personale: **obbligato resta, comunque, al verificarsi di qualsiasi concettualizzazione in ordine alla pericolosità del bene in sede di concreto accertamento incidentale nei termini ora esposti, ossia: da una debita verifica intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale qualificata della persona fisica alla quale le attività illecite prodotte da indebite locupletazioni debbono pur sempre riferirsi, (pena l'insensatezza del meccanismo ablatorio, e salva la non necessità che tale pericolosità venga accertata ricorrere all'atto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, con quanto ne segue in punto di non necessità di verifica, sia pur incidentale, dell'attualità della pericolosità del proposto all'applicazione di tale misura patrimoniale); dall'altro lato, una debita ve**

³⁶ Nel senso ripercorso nel testo, letteralmente, A. M. Maugeri, *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniale alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, in O. Mazza-F. Viganò, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2009, pp. 456-461.

intorno all'indimostrata legittima provenienza di quei medesimi beni.

Sul punto, per l'effetto, e pervenuti a questo snodo dell'evoluzione normativa non v'è che da confermare, conclusivamente, che sulla giurisprudenza ricade, stato, ancora una volta, il compito di assegnare un contenuto concreto al segno normativo così di recente introdotto dal legislatore e pur così gravido di poteri interpretativi.

Come opportunamente annotato in dottrina, sarà la prassi giurisprudenziale a decidere tra le due opzioni interpretative; l'interpretazione che favorisca l'autorità delle patrimoniali, per quanto rischi di forzare il dato letterale, sarebbe maggiore conforme alla *ratio* complessiva della riforma; ma il principio di legalità e di tassatività imporrebbe l'introduzione di una più chiara e coordinata disciplina del procedimento di prevenzione patrimoniale come procedimento autonomo.

2. 2. 5. Soluzioni 'compositive' del contrasto interno alla lezione legittimità versus nuove radicalità interpretative.

Tutto ciò dato, nell'ottica della ricostruzione di tale sforzo che va compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, mette conto di segnalare la **decisione della Sezione della Corte (Sentenza n. 14955 del 5.3.2009 Cc. (7.4.2009 dep.), Cardella Gambacorta³⁷)**, con la quale decisione la Corte ha rigettato il ricorso proposto.

³⁷ Per quel che qui rileva, in specie, la Corte ha osservato, nella decisione che qui si richiama, che con il decreto in data 13.06.2008 la Corte d'appello di Palermo integralmente confermava il decreto emesso il 05.06.2008 dal locale Tribunale con il quale: a) era stata imposta a Cardella Edigardo la misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per anni tre; b) era stata ordinata la confisca dei seguenti beni: 1. villa ed annesso terreno intestato al Cardella ed a sua moglie Gambacorta Patrizia; 2. autovettura intestata alla predetta Gambacorta Patrizia; 3. l'intero capitale sociale della ditta "Brasil Caffè" di Cardella Daniele, del predetto Edigardo, società della quale quota di maggioranza era in capo alla Gambacorta; 4. credito vantato dalla stessa Gambacorta Patrizia nei confronti della ditta Ico m; il tutto ai sensi della L. n. 575 del 1965. In parte l'anzidetta Corte d'appello rilevava, in sintesi: a) quanto alla misura di prevenzione personale: che Cardella Edigardo, già gravato da pregresse condanne, era stato di recente condannato (sentenza del Gup di Palermo 05.05.2005) per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, in particolare per avere svolto il ruolo di re della famiglia mafiosa di Monreale, e che dunque sussisteva la sua attuale pericolosità, non risultando un suo distacco dalla consorteria; b) quanto alle confische: - che sussisteva palese sproporzione tra i valori dei beni in questione e i redditi lecitamente conseguiti; - che, stante il rapporto di coniugio e la convivenza (anche con Cardella Daniele) nel concreto verificata la presunzione di interposizione; - che in presenza della condanna per partecipazione al reato e della confermata misura di prevenzione, sussisteva l'obbligatorietà della confisca stessa, senza doversi precludere (secondo giurisprudenza di legittimità) nesso di pertinenza con il reato, né di correlazione temporale (che nel concreto sussisteva, posto che l'appartenenza mafiosa datava dagli anni 1987 - 1988 e gli acquisti erano successivamente - che la mancanza di redditi leciti loro riferibili doveva far ritenere che i beni intestati a moglie e fratello, non fossero in realtà riconducibili al predetto Cardella Edigardo. 2. Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione i predetti Cardella Edigardo e Gambacorta Patrizia ... 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso. 4. I ricorsi, entrambi infondati, sono stati rigettati con ogni dovuta conseguenza di legge.

predetti Cardella e Gambacorta; con ciò accogliendo le richieste ex art. 611 c.p.p. formulate dall'Ufficio del P.G. (est. G. Izzo) e datata al 5.1.2009.

Tali richieste, a loro volta, esprimono un attento ed articolato punto di vista tutto consapevole di quanto sino ad ora esposto, in ragione del quale, pur aderendo a molti dei punti di vista dinanzi svolti ed a talune delle opinioni dottrinarie così come sono dinanzi ricapitolate, si assume che la prospettiva tracciata dall'insegnamento della Corte con la citata sentenza Failla ha da intendersi " ... avallata dalla l. 12.12.2008", in primo luogo in ragione dell'aver dato tale legge " ... copertura normativa in principio ... per il quale lo scopo della confisca va al di là dell'esigenza di prevenzione personale nei confronti del soggetto pericoloso, mirando a sottrarre definitivamente

Esaminando dapprima il ricorso proposto dal Cardella, occorre rilevare come lo stesso aggravi direttamente solo la misura di prevenzione personale, in particolare assumendo violazione di legge in ordine alla contestata attualità della ritenuta pericolosità, e quindi solo in via indiretta egli impugni le connesse misure patrimoniali, sulle quali ultime non svolge alcuna argomentazione specifica. Il ricorso è infondato. Vale da ricordare come in materia sia ammesso solo ricorso per violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 1 e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2) e non per vizio di motivazione. Il gravame del Cardella, pur proponendo specie violazione di legge, in realtà denuncia vizio di motivazione, allorché si duole della ritenuta attualità della pericolosità, tema ben affrontato dall'impugnato decreto che vi dedica ampia esplicitazione argomentativa (cf. art. 11) proprio prendendo in esame le stesse questioni qui riproposte. Nel merito va comunque ribadita la correttezza della decisione impugnata che si è attenuta ai principi giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte di legittimità. Ed invero la Corte territoriale ben ha rilevato, a fronte di sicura partecipazione mafiosa di notevole livello (accertata dalla recente sentenza di condanna), la mancanza di effettivi sintomi di recesso in senso non avendo significato le dichiarazioni rese dal Cardella nell'ambito del processo suddetto (che è argomento difensivo). Trattasi di affermazione motivazionale coerente e logica, sostenuta da apparato espositivo immune da censure, in quanto ancorato alle risultanze tutte di causa, in particolare rilevandosi dai giudici della contraddittorietà di tale generica affermazione del Cardella rispetto alla sua pervicace negazione dell'adempimento di partecipazione al sodalizio. In definitiva risulta immune da censure l'affermata attualità della pericolosità dell'odierno ricorrente, il cui gravame è dunque infondato. Venendo ora al ricorso della Gambacorta parimenti deve dichiarare l'infondatezza. La predetta, moglie del Cardella, terza interessata, deduce in sostanza tre motivi: - la non sproporzione dell'attività commerciale "Brasil Caffè" acquistata con somma modesta; - l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla ritenuta partecipazione del marito alla associazione mafiosa; - la giustificazione degli acquisti con i redditi leciti dell'anzidetta attività commerciale, come rivelati dalla contestata evasione fiscale e deduzioni non hanno pregio. **Deve rilevare questa Corte, invero, come del tutto correttamente i giudici di merito abbiano fondato la loro decisione su corretti parametri valutativi, corrispondenti all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, in particolare rilevando come, in materia, verificato il duplice presupposto della condanna qualificata o della misura di sicurezza e, quindi, della sproporzione rispetto agli introiti, non fosse necessario il requisito della pertinenzialità dei beni ai fatti di mafia, né quello della corrispondenza cronologica. Tale prospettiva ermeneutica va qui convalidata, essendo - come già rilevato - pienamente corrispondente all'orientamento di questa sede di legittimità (secondo le decisioni nell'impugnato provvedimento, cui adde, recentissima, Cass. Pen. Sez. 1, n. 3566 in data 11.12.2008, Confalonieri e Altra). Nella presente vicenda, peraltro, la Corte territoriale ha comunque ritenuto, con motivazione coerente nonché aderente alle risultanze tutte di causa, su aspetti in fatto non censurabili in questa sede, la partecipazione del Cardella al sodalizio mafioso risalisse agli anni 1987 - 1988, e dunque vi fosse coincidenza di perimetro cronologico rispetto agli acquisti dei beni confiscati. Sulla sproporzione degli acquisti rispetto ai redditi leciti e sull'irrilevanza dell'evasione fiscale (che comunque induce redditi leciti) nulla è da aggiungere alle corrette argomentazioni dei giudici del merito, trattandosi di motivazione logica e coerente, ben articolata su tutti i dati disponibili, convincente ed esaustiva sui predetti motivi, infondatamente riproposti. In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati".**

bene di provenienza illecita al circuito criminale di origine per inserirlo in un esente da condizionamenti criminali”, cosicché, **pur non essendosi introdotto sistema “ ... una sorta di *actio in rem* contro beni ritenuti in sé pericoli (non) pervenendosi quindi ad un’oggettivazione del procedimento patrimoniale antimafia”**, si è tuttavia “ ... dato avallo all’orientamento giurisprudenziale attestato su di un’operatività della confisca contro beni l’acquisizione non coincide con il perimetro cronologico di accertata pericolosità personale del soggetto che ne ha ... la disponibilità, dovendosi ritenere che il provvedimento (si ripete anche solo incidentale) di pericolosità personale imprime sui beni in disponibilità di tali soggetti uno stigma di pericolosità quando, per ciascuno di essi, siano dimostrati la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero la natura di frutto o reimpiego di attività illecita”.

Ciò premesso, mette, tuttavia, conto di sottolineare che, nel definire la fattispecie in esame, la Corte ha, in via di premessa generale, annotato che “ ... tutto correttamente i giudici del merito avessero fondato la loro decisione su certi parametri valutativi, corrispondenti all’insegnamento giurisprudenziale di legittimità particolare rilevando come, in materia, verificato il duplice presupposto della condanna qualificata o della misura di sicurezza e, quindi, della sproporzione rispetto agli introiti leciti, non fosse necessario il requisito della pertinenzialità dei beni a di mafia, né quello della precisa corrispondenza cronologica”.

Ma, posta tale fondante premessa, la stessa Corte ha opportunamente ritenuto di precisare la portata concettuale, significando che “ ... la prospettiva ermeneutica” ora evocata non è in alcun modo in contraddizione con la lezione di medesima Corte ha sempre ribadito in punto di confisca di prevenzione, ed è “ ... tale prospettiva ermeneutica va convalidata, essendo - come già degnamente corrispondente all’orientamento di questa sede di legittimità (secondo decisioni citate nell’impugnato provvedimento, cui *adde*, recentissima, Sez. 1, n. 47798 in data 11.12.2008, Cangialosi e altri³⁸)”.

³⁸ Siffatta decisione va identificata nella sentenza della Sez. 1, n. 47798 dell’11.12.2008 Cc. (23.1 dep.) Cangialosi e Rosone, Rv. 242515 (la cui massima ufficiale recita: “è legittima la confisca, disposta dall’art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575, di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale anche prima dell’inizio dell’appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni costituiscano presumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”) ed in essa si osserva, per quanto qui rileva, che “ ... con decreto del 29.6.2005 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di Santo Cangialosi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., siccome indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e, qualificato lo stesso come imprenditore “colluso” con la mafia fin dagli anni ’70, ordinava la confisca di tutti i beni immobili, depositi titoli e polizze vita, sull’assunto dell’esclusiva derivazione illecito-mafiosa degli utili dall’esercizio di detta impresa e quindi dell’intero patrimonio, nonché dell’indimostrata legittima provenienza aliunde dei medesimi beni. Il decreto della Corte d’appello di Palermo di data 22.5.2006, confermativo di quello del Tribunale impugnato dal Cangialosi e dall’interveniente Rosone Teresa Maria, veniva peraltro annullato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza del 23.3.2007, fermo restando l’accertamento di pericolosità qualificata”.

Cangialosi, di appartenenza allo stesso dei beni confiscati seppure intestati all'interveniente, della natura di "mafiosa" delle attività imprenditoriali del Cangialosi nel settore edile e della sproporzione fra il valore di rispetto ai redditi percepiti e dichiarati, osservava come fosse necessario verificare il momento dell'avvicinamento dell'impresa ad opera di capitali mafiosi, e quindi distinguere fra beni legittimamente acquisiti e beni acquisiti dopo l'avvenuta contaminazione mafiosa delle imprese del proposto. La Corte territoriale di Avverso le statuizioni patrimoniali del suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, per violazione della legge e vizio di apparente motivazione, il Cangialosi e la Rosone, i quali hanno denunciato l'aver retrodatato da parte di quel giudice, dalla metà degli anni '80 (come sarebbe indicato nelle sentenze di condanna per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di riciclaggio) agli anni '70, sulla base dell'isolata propalazione del Mutolo, della linea temporale di demarcazione degli indizi di appartenenza mafiosa del proposto e di collusione mafiosa delle imprese a lui facenti capo. 2.- Ritiene il Collegio che, ed esattamente osservato il P.G. requirente, siano manifestamente infondate le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto l'accertata retrodatazione della linea del collegamento temporale fra collusione mafiosa ed acquisizioni patrimoniali dalla metà degli anni '80 (secondo quanto affermato dal giudice della cognizione: "quantomeno a partire dal 20.6.1983") ai primi anni '70, con i conseguenti effetti pregiudizievoli in punto di illiceità delle acquisizioni patrimoniali e societarie risalenti a quel periodo. Non può certo dubitarsi, infatti, che la misura ablativa presuppone l'esistenza di indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa e la sua applicazione è di natura indipendente dai limiti e dagli esiti del processo penale. **Sicché, non potendosi stabilire alcuna relazione vincolante tra l'ambito temporale della condotta associativa contestata ed accertata in sede di giudizio preventivo sulla base di canoni valutativi improntati al rigore della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e quello, potenzialmente diverso, valutabile sotto un profilo indiziario nel procedimento di prevenzione, ritenersi legittimo che gli indizi di appartenenza associativa risalgano ad epoca anteriore rispetto al periodo temporale considerato in sede di cognizione:** come, nella specie, logicamente affermato dai giudici di prevenzione alla stregua di un'adeguata, puntuale e insindacabile valutazione di merito della piattaforma incriminatrice con particolare riguardo alle dettagliate e affidabili propalazioni del collaboratore di giustizia Mutolo. **S'è da dire che, pur rimanendo valido l'insegnamento di questa Corte per cui occorre verificare se i beni confiscati successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso, la pure innegabile necessità di un nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non va riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell'autonomo processo di prevenzione, "perimetro cronologico" ben può essere diverso da quello del giudizio penale** (Cass., Sez. 1, 4/7/2007, Ruffino e Vadala; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi), ed addirittura estendersi ai beni acquistati prima del loro inserimento ad associazione mafiosa, sempre che essi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, **nel senso che esista una chiara connessione dei beni con un'attività illecita, senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso** (Cass., Sez. 1, 15/1/1996, Anzalone; Sez. 2, 26/1/1998, Corsica, rv. 211435; Sez. 2, 6/5/1999, Sannino, rv. 211435; Sez. 6, 25/9/2003 n. 36762, Lo Iacono, rv. 226655; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi, rv. 211435). Del resto, dagli esposti motivi del ricorso si ricava in larga parte che essi, riproponendo le medesime deduzioni fatte e in diritto già precedentemente svolte e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettano l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla inesistenza o mera apparenza della motivazione laddove risulta, invece, corretto il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali in punto di metodologia della decisione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge".

Orbene: il riesame della motivazione della “recentissima” decisione da u citata e posta a pietra miliare del ragionamento dei Giudici di legittimità, a sua testimonianza che, con l’ora detta sentenza Cangialosi, la Corte, con argomentazioni equivoca, aveva, in primo luogo, ribadito la validità dell’insegnamento della medesima Corte in ragione del quale, ai fini dell’ablazione, “ ... occorre verificare se i beni confiscati siano entrati nella disponibilità del proposto non già anteriormente contestualmente o successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso”; qui la Corte aveva arricchito tale lezione con la notazione per la quale “ ... **la innegabile necessità di un nesso temporale tra manifestazione di pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non va riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell’autoresonanza del processo di prevenzione, il cui <perimetro cronologico> ben può essere diverso da quello del giudizio penale** (Cass., Sez. 1, 4.7.2007, Richichi e Vignone; Sez. 1, 5.10.2006, n. 35481, Gashi), **ed addirittura estendersi ai beni acquisiti prima dell’inizio dell’appartenenza ad associazione mafiosa**”.

In tal senso, dunque, la Corte aveva ancora una volta ribadito che tali beni acquistati prima dell’inizio dell’appartenenza ad associazione mafiosa, debbono sempre costituire “ ... presumibile frutto di attività illecite o ... il reimpiego, nel caso in cui **che esista una chiara connessione dei beni con un’attività illecita** senza che si possa distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso (Sez. 1, 15.1.1996, Anzelmone; Sez. 2, 26.1.1998, Corsa, rv. 211435; Sez. 2, 6.5.1999, Sannino, rv. 211435; Sez. 6, 25.9.2003 n. 36762, Lo Iacono, rv. 226655; Sez. 1, 5.10.2006 n. 35481, Cass. n. 234902)”.

Con il che, dunque, la Corte sembrerebbe ancora manifestare, con autorevoli lezioni, l’intendimento di chiudere il cerchio logico del suo insegnamento attraverso una ribadita riaffermazione di validità del principio del ‘valenza reale dell’indizio’, sul quale ci si è già lungo soffermati; **riaffermazione che, tuttavia, conto della peculiarità della grammatica dell’indizio connota il giudizio di prevenzione e ricollochi tale grammatica alla prospettiva della tensione verso l’autonomia della azione patrimoniale di prevenzione tracciata dai nuovi interventi legislativi (tensione sulla quale ci si è pure soffermati dinanzi).**

Completezza argomentativa, tuttavia, impone di dar conto di ancora ultimi insegnamenti della Corte, che paiono più risolutamente collocarsi sul versante tracciato di una riduzione del rilievo concettuale della c.d. perimetrazione cronologica della genesi illecita del bene che si ritenga di confiscare: si ha qui riguardo a S

Sentenza n. 25558 del 16.4.2009 Cc. (dep. 18.6.2009), Rv. 244150, Di Salvo, c
assume, secondo la massima ufficiale, che è legittima la confisca, disposta ai
dell'art. 2 *ter* della l. 31 maggio 1965, n. 575, di beni acquistati dal sottoposto
sorveglianza speciale di p.s. anche in epoca anteriore o successiva alla situazio
accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, c
preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del
temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito; S
Sentenza n. 35466 del 29.5.2009 Cc. (dep. 14.9.2009), Rv. 244827, Caruso e a

³⁹ Nel testo della decisione si annota, testualmente:

“Sul ricorso proposto da:

1) CARUSO CARMINE N. IL 09/05/1956;

2) CRISCUOLO CARMELA N. IL 04/01/1964;

avverso DECRETO del 30/10/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricor

1. - Con decreto in data 30 ottobre 2007 la Corte d'appello di Napoli, pronunciando sulle impug
proposte avverso il provvedimento emesso il 1 febbraio 2007 dal Tribunale di Napoli, confermava la mi
prevenzione della confisca applicata nei confronti dei coniugi Caruso Carmine e Criscuolo Carmela relativ
all'immobile sito in Castellammare di Stabia, ivi compiutamente individuato anche nei suoi dati catastali, in
alla Criscuolo.

1.1. Per disattendere le deduzioni difensive proposte dal comune difensore del Caruso e della Crisc
Corte territoriale, fermo il giudizio di pericolosità sociale del primo (sottoposto nel 2001 a misura di preve
personale), rilevava che l'acquisto dell'appartamento (casa di comune abitazione) era avvenuto nel luglio 198
prezzo dichiarato di L. 25 milioni, verosimilmente inferiore a quello effettivo, senza alcuna giustificazion
lecita provenienza di tale somma, risultando smentita o comunque indimostrata, invero, la tesi difensiva seco
l'appartamento era stato acquistato dalla Crisaiolo con la somma di L. 25 milioni a lei donata dai ger
compensazione di donazioni di immobili disposte in favore di fratelli e nipoti dell'appellante; di contro pr
quel periodo, o in epoca addirittura antecedente a tale data, risalivano le attività illecite commesse dal Carus
desumibili dalle sentenze di condanna per rapina, detenzione di armi, contrabbando, furto, ricettazione e sp
sostanze stupefacenti, a nulla rilevando, pertanto, la mancata indicazione dell'epoca di adesione del sorv
speciale al clan D'Alessandro, ipotizzata nel decreto di applicazione della misura di prevenzione person
Avverso tale decreto, chiedendone l'annullamento, hanno proposto ricorso per Cassazione il Caruso e la Crisc
mezzo del comune difensore, denuncia: a) carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive propo
l'appello, totalmente travisate; b) essere indimostrati i ritenuti presupposti di illecita provenienza dei t
questione, riferendosi in particolare la pericolosità del Caruso al presente e non già al momento dell'ac
dell'appartamento, avvenuto nel 1986, tenuto conto, altresì, che l'asserita appartenenza del sorvegliato spe
sodalizio di tipo mafioso risulta affermata in un provvedimento di prevenzione adottato nel 2001, che ha val
provvedimenti cautelari relativi, in ogni caso, a fatti risalenti agli anni novanta.

4. L'impugnazione proposta nell'interesse del Caruso e della Criscuolo è inammissibile, perché ba
motivi non specifici o comunque manifestamente infondati.

Va dapprima rilevato come, in materia, sia ammesso solo ricorso per violazione di legge e non per v
motivazione, ex L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3 *ter*, comma 2. Il v
motivazione quale tema del ricorso può, invero, essere ammesso - per tradizionale insegnamento di questa
legittimità - solo quando l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato sia totalmente (quasi grafic
mancante, così risolvendosi, per tal via, in violazione di legge.

Ciò posto, è di tutta evidenza come le deduzioni sviluppate in ricorso, prescindendo dalla
argomentativa del gravato provvedimento, ripropongono in questa sede difese già esaminate e disattese dall
territoriale, con motivazioni giuridicamente corrette ed aderenti alle risultanze processuali, solo sintetic
illustrate nel paragrafo 1.1.

In proposito è sufficiente qui ricordare, conformemente a quanto diffusamente esposto dal Proc
Generale nella sua pregevole ed approfondita requisitoria in atti, che la decisione impugnata, che ha r
indimostrata la provenienza lecita del bene sequestrato, in quanto acquistato dalla moglie del sorvegliato, sfo

ove si insegna, ancora secondo la massima ufficiale, che in materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità; Sez. 2, Sentenza n. 20906 del 22.4.2009 Cc. (dep. 18.5.2009), Rv. 244878, Buscema e altri, ove, infine, si afferma, secondo la massima ufficiale, che, in tema di misure di prevenzione antimafia, sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento di applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza; Sez. 6, Sentenza n. 4702 del 15.1.2010 Cc. (dep. 3.2.2010), Quarta Sezione, ove si assume " ... la correttezza giuridica della soluzione ... basata sulla fondamentale considerazione della totale autonomia delle due diverse ipotesi di confisca dei beni o perché frutto o reimpiego di attività illecite o perché il loro valore risulta sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta. ... La confisca di beni in materia di prevenzione non (prevederebbe) la necessità di una correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e quello del coinvolgimento in attività mafiose, richiedendo, solamente, la norma, che gli acquisti risultino di valore sproporzionato al reddito all'attività svolta oppure che siano frutto o reimpiego di attività illecite. L'assenza del presupposto della confisca (sarebbe) l'apertura del procedimento di prevenzione"

2.2.6. Il problematico punto della c.d. perimetrazione cronologica e la condivisibile analisi della dottrina.

redditi personali, risulta pienamente aderente e rispettosa di principi giurisprudenziali tuttora validi anche dopo la riforma introdotta dalla L. 125 del 2008, secondo cui: in tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; che non ha pregio distinguere se tali attività siano di tipo mafioso e che pertanto non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione che dimostri il nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia in tal senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 3523/10/2006, ric. Gashi, Rv. 234902, nella quale si ribadisce che "è legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 159 del 2004, di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, purché gli acquisti risultino presumibilmente frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; che in tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento di applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 21717 del 29/5/2008, ric. Faillik e altro, Rv. 240501. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza dell'art. 616 c.p.p. ed in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 2000), la condanna dei ricorrenti al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento e del versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende

Alla stregua di tutto quanto osservato parrebbe doversi ribadire, anticipato, la non coincidenza, ma in un contesto di evidenti affinità e parallelismi la portata della norma dell'art. 12 *sexies* e quella dell'art. 2 *ter* della l. n. 575 del 1975. In tal caso, per effetto dovuto, come già si anticipava, dell'iscrizione la prima nel sistema penale e la seconda nel sottosistema delle misure di prevenzione e, dunque, dell'essere la prima disciplinata dall'una, conseguente al pieno accertamento di responsabilità in sede penale; e la confisca regolata dall'altra, alla verifica di un complesso indiziario in tema di probabile appartenenza ad associazione mafiosa o simile, secondo la grammatica probatoria del sistema delle misure di prevenzione; con la conseguenza dell'inesportabilità meccanica alla seconda dello statuto interpretativo della prima.

Ancora: l'analisi proposta parrebbe testimoniare che resta ancora inequivocamente superato l'insegnamento della Cassazione (tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 5365 del 25.11.1997 Cc. (dep. 3.2.1998), Rv. 210230, Damiani) nel senso per il quale, per poter disporre la confisca in un procedimento di prevenzione, è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni; occorre, cioè, verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso o allo svolgimento di un'attività illecita, senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso (fatti e norme in tema di applicazione della confisca degli immobili *ex art. 2 ter* legge 31 maggio 1975; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 2.5.1995 Cc. (dep. 15.7.1995) 202142, Genovese, ove si insegna che, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, nessuna norma impone il contemporaneo svolgimento del giudizio diretto alla irrogazione della misura reale, anche se la seconda presuppone necessariamente la prima, per cui il relativo giudizio non può che essere eventualmente successivo; la definitività del decreto di applicazione della misura personale, pertanto, non rende improcedibile la richiesta di applicazione della misura reale, restando in tale secondo giudizio, inoltre, preclusa ogni questione relativa alla pericolosità sociale del prevenuto, oramai accertata, sempre che il bene oggetto della misura risulti acquisito nel periodo al quale la suddetta pericolosità è riferita).

Su tali punti, la lezione della Corte era stata, infine, ancora di recente ribadita (Sez. 5, Sentenza n. 24778 del 13.6.2006 Cc. (dep. 18.7.2006), Rv. 234733 Cosenza e altri) con l'affermazione per la quale, in tema di misure di prevenzione, è illegittima la confisca disposta su beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella della pericolosità, considerato che detta misura patrimoniale è applicabile qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto o dal terzo a questi legato nel pe-

al quale la accertata pericolosità del soggetto è riferita (nello stesso senso, Si Sentenza n. 41195 del 29.9.2005 Cc. (dep. del 15.11.2005), Cristaldi A. e Canton Sez. 1, Sentenza n. 21048 del 16.4.2007 C.c. (dep. 28.5.2007), Faldetta L. ed altri 5, Sentenza n. 18822 del 23.3.2007 Cc. (dep. 16.5.2007), Rv. 236920, Cangià altro, ove si è annotato che, in tema di misure di prevenzione, è illegittimo provvedimento con cui il giudice dispone la confisca sui beni del preposto : verificare se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o al contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, considerato che, a fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenere del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale pericolo (l'acquisto di detti beni).

Conclusivamente: nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia e art. 575 del 1965 e ss. modd., nella prospettiva del controverso insegnamento della Corte, deve ritenersi ancora problematico il tema dimostrativo dell'esistenza, o meno, di un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e lo specifico compendio indiziato posto a fondamento della misura di prevenzione personale; e, inoltre, non pare tutto inequivocamente superato, nella lezione della Corte, il punto della rilevanza di qualche rapporto di connessione temporale tra l'attività mafiosa o altra attività illecita senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso, e l'acquisto dei beni sottoposti a provvedimento ablativo.

Invero, il carattere problematico di tale questione della perimetrazione cronologica rintraccia la sua *ratio*, nel sistema delle misure di prevenzione, proprio in ragione di ciò che tale sistema connota invariabilmente: l'analisi della pericolosità del soggetto al quale le condotte sorgenti del bene da confiscare vanno ascritte – a prescindere, com'è naturale, del tutto irrilevante, in questi termini, ai fini dell'adozione dell'istituto della confisca penale *ex art. 12 sexies* – deve comunque accompagnare, come si è visto, (quanto meno in via incidentale, in caso di scissione tra misura personale e misura patrimoniale), l'applicazione della misura patrimoniale; e tale analisi della pericolosità soggettiva, in sede di misure di prevenzione, impone una ricostruzione dell'ontologia di tutte le circostanze di fatto che, persino se delibate nel contesto di una pronuncia penale assolutoria, abbiano segnato l'esperienza esistenziale del prevenuto, inducendo il giudizio, per l'appunto indiziario, su tale sua pericolosità.

Ne segue che, su tali presupposti, anche da tale diverso punto di vista, il carattere più squisitamente sistematico, si intende il perché la Corte abbia, in passato, sempre ritenuto la necessità della ricostruzione dello specifico nesso tra ciascuna condotta ed ogni condotta, (necessario oggetto, si è or ora detto, di specifico accertamento).

fine di impiantarvi il giudizio indiziario di pericolosità), secondo il meccanismo dinanzi tratteggiato della c.d. 'valenza reale' dell'indizio.

E, del pari, si intende il perché la stessa Corte stia oggi in modo ancora controverso riflettendo sulla ricostruzione cronologica della pertinenzialità; che, a sé, è sempre stato ritenuto un *in sé* della peculiare grammatica della confisca preventiva *ex art. 2 ter* della l. n. 575 del 1965 - grammatica che, si diceva, è, come è ovvio, del tutto ignota al sistema penale nel quale si iscrive la confisca *ex art. 12* s e che dà conto, anche in tale ottica, della diversità di regime delle due di espropriazioni.

Tale è, dunque, la centralità di tale tema della connessione cronologica, risale alla riscrittura del sistema della prevenzione cui il legislatore va procedendo, che li intendono le preoccupazioni dottrinarie che ricordano che non a caso “... alcuni ordinamenti stranieri la presunzione dell'origine illecita dei profitti - alla delle forme di confisca allargata - viene temporalmente delimitata al fine di garantire il rispetto del principio di proporzione e di tassatività, rendendo non eccessivamente onerosa per il proprietario la prova dell'origine lecita del suo patrimonio circoscrivendosi così gli effetti della conseguente confisca. La prova della correlazione temporale rende, (infatti), le forme di confisca allargata maggiormente conformi solo al principio di proporzione ma anche alla presunzione d'innocenza, la quale richiede l'esclusività dell'accertamento della colpevolezza in sede processuale nel senso che il condannato può subire solo le conseguenze di fatti provati in giudizio. Nell'ambito di un regolare processo il fatto di colpire solo gli ingiustificati arricchimenti temporalmente connessi con l'attività criminale accertata con (dunque) di alleggerire il rischio che si debbano subire le conseguenze di fatti accertati. Certo questo rischio aumenta sempre più quanto più in sede interpretativa si allarghi tale concetto di connessione temporale e, comunque, nel settore delle misure di prevenzione è intrinsecamente connesso al mero carattere indiziario dello stesso accertamento di pericolosità e, quindi, della partecipazione ad organizzazioni di attività criminali”.

Anche nella prospettiva di tali fondanti preoccupazioni dottrinarie, dunque, dovrebbe ritenersi “... assolutamente preferibile in termini di garanzie di conformità ai principi di proporzione e di presunzione d'innocenza l'orientamento garantista che richiede la connessione temporale e la prova del nesso di pertinenza e ... tale requisito dovrebbe essere implicito nella pretesa che si tratta di beni che rappresentano il profitto diretto (o indiretto, o il reimpiego) di un'attività illecita quanto normalmente il profitto derivante dallo svolgimento di una certa attività concomitante allo svolgimento della stessa”.

Tuttavia, la stessa dottrina che si va citando non può non riconoscere “ . il dato letterale della norma non impone la delimitazione temporale, sopra laddove consente la confisca dei beni di valore sproporzionato, indipendentemente dalla prova dell'origine illecita, in termini assolutamente corrispondenti a quanto previsto in relazione alla confisca *ex art. 12 sexies* d.l. n. 306 del 1992”.

Dunque, “ ... con l'ulteriore riforma del 2009 ... sarà, probabilmente, un po' più difficile che si possa affermare la prevalenza dell'orientamento più garantista. La Suprema Corte che richiede la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la pericolosità sociale”.

Ma proprio la considerazione di tali dati di fatto induce a ritenere che dopo la riforma del 2009 e l'affievolirsi dei presupposti soggettivi che fondano la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale si dovrebbe (allora) pretendere in maniera ancora più stringente la prova indiziaria dell'origine illecita dei beni da confiscare, la quale rischia di essere l'unico presupposto della confisca, che giustifica l'ablazione patrimoniale, anche in termini di politica criminale E si dovrebbe pretendere non il mero accertamento della sproporzione del valore dei beni da confiscare, ma la prova indiziaria dell'origine illecita; tale prova, però, è sicuramente più facile da fornire laddove si tratta di beni acquisiti in connessione temporale con la sussistenza degli indizi di appartenenza criminale; la connessione temporale, cioè, anche se non è un requisito espressamente richiesto dall'art. 2 della legge n. 575 del 1965 ai fini della confisca, rappresenta un importante indizio dell'origine illecita del bene, con la conseguenza che laddove manchi, qualora si si riferisca a beni acquisiti in epoca risalente o in epoca successiva al periodo di appartenenza ad organizzazioni criminali (o in relazione al quale sussistono gli indizi che rendono il soggetto destinatario delle misure di prevenzione), la mancanza di questo fondamentale indizio dovrà essere sufficientemente compensata dalla presenza di altri pregnanti indizi (gravi, precisi e concordanti) che possono fondare la presunzione dell'origine criminale del bene in base al più rigoroso *standard* penalistico della prova *al di sopra di ogni ragionevole dubbio* nel rispetto del principio *in dubio pro reo* (tanto più rigoroso quanto il periodo di acquisizione dei beni è lontano dalla commissione dei fatti accertati) e non si può accontentarsi dello standard della prova civilistica degli ordinamenti di *common law*, che è della prova preponderante, come recentemente proposto nel dibattito in materia”.

Orbene: l'itinerario che si è ora tracciato induce, infine, la dottrina che è stata evocata ad indicare come oggi auspicabile, nel quadro di simili tensioni del sistema, l'adesione concettuale almeno all'orientamento della Corte di legittimità che è stato dinanzi indicato come inteso ad una rivisitazione critica - ma non alla negazione del principio della valenza reale dell'indizio e della peculiarità della grammatica

dimostrativa che connota il giudizio di prevenzione: “ ... orientamento, se si è compromissorio, recentemente affermato dalla stessa Suprema Corte, laddove afferma che «pur rimanendo valido l’insegnamento di questa Corte per cui occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto non anteriormente, ma contestualmente o successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso», si ritiene che «la pure innegabile necessità di un nesso temporale tra la manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non vada riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell’autorizzazione al processo di prevenzione, il cui “perimetro cronologico” ben può essere diverso da quello del giudizio penale ed addirittura estendersi ai beni acquistati prima dell’iscrizione dell’appartenenza ad associazione mafiosa, sempre che essi costituiscano **presunibilmente** frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, nel senso che esista una connessione dei beni con un’attività illecita senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso”.

Ferma resta, tuttavia, nel contesto di una simile analisi dottrinale, che pienamente si condivide, l’ammonimento in ragione della quale “ ... la possibilità di rinunciare alla connessione temporale deve essere l’*ultima ratio* sempre che dovrebbe affermare in termini più garantistici di quelli utilizzati dalla Suprema Corte si raggiunga una prova indiziaria dell’origine illecita. Rimane, però, il paradosso dell’art. 2 *ter* si accontenta della mera prova della sproporzione del valore di beni consentirne la confisca, rendendo, in assenza del presupposto della pericolosità sociale, sempre più fondati i dubbi circa la conformità delle misure patrimoniali all’esame con le garanzie di uno Stato di diritto, dal principio di colpevolezza alla presunzione d’innocenza. Anche perché non si deve dimenticare che la riforma prevede un discusso onere di allegazione in capo alla difesa circa l’origine lecita dei beni da confiscare. A tal proposito si deve, infatti, ricordare che prima delle riforme l’esame la dottrina affermava la maggiore valenza probatoria del requisito di sproporzione «*grazie al nesso inscindibile con lo stato soggettivo di mafiosità del destinatario della misura*», nel contesto della specifica situazione caratterizzata dalla continuità del vincolo associativo al sodalizio mafioso (che per definizione persegue un interesse tipicamente lucrativo e che pertanto giustifica la configurazione di un continuo flusso di valori illeciti a beneficio dell’associato; la sproporzione «perde le sue connotazioni di inadeguatezza – a prima vista con rilievo addirittura anticostituzionale – per rivelarsi un normale strumento critico di prova, in un contesto caratterizzato – diciamo così – dallo *status professionale* del mafioso» affermazioni, così come la presunzione di illecita accumulazione di cui parla la Costituzione costituzionale nell’ord. n. 18 del 1996, anche se in relazione alla confisca *ex art. 306* d.l. n. 306 del 1992, vengono, almeno in parte, ridimensionati dalle riforme che non presuppongono necessariamente la pericolosità sociale del prevenuto ai fini dell’applicazione delle misure patrimoniali”.

Sicché, “ ... in un sistema in cui si affievoliscono i presupposti soggettivi indizi di appartenenza possono fare riferimento ad attività pregresse, fino a coincidere con i presupposti oggettivi della confisca nelle fattispecie a pericolosità generica - cui accanto all'ipotesi di confisca dei beni che risultino di origine illecita, si ammette la confisca dei beni di valore sproporzionato e si richiede al prevenuto di adempiere un onere di allegazione, in mancanza di un procedimento che garantisca pienamente i diritti della difesa, il timore della violazione della presunzione d'innocenza risulta pressoché insuperabile. Si ricordi, infine, che la *decisione quadro 212/2005/GA* prevede il modello base di confisca allargata ai fini del mutuo riconoscimento, in base alla *decisione quadro 783/2006/GAI*, non solo presuppone una condanna in sede penale e limita l'applicazione di poteri allargati di confisca al settore della criminalità organizzata, ma richiede che sia stata accertata la sproporzione di ogni bene se il giudice sia convinto in base a fondati motivi della loro origine illecita (art. 3 lett. c

3. Post modernità del diritto penale della prevenzione e soglie di tutela

All'esito di tale ricognizione, quale si è tentata nelle pagine che precedono ritenersi che si siano rintracciati, attraverso l'analisi sul campo, tra il ripercorrere il lavoro interpretativo dei Giudici di legittimità, l'analisi della dottrina e le non sempre nitide scelte del legislatore, sovente limitatosi a prendere atto di quanto la giurisprudenza aveva escogitato al fine di garantire l'equità evolutiva e senso completo al sistema della prevenzione patrimoniale, elementi utili ad una riflessione sul possibile grado di compatibilità delle sanzioni patrimoniali ed, in particolare, delle misure di prevenzione patrimoniali italiane con i principi fondamentali di uno Stato di diritto più specificamente, con i principi costituzionali legati al diritto penale *classico*.

E pare, al contempo, potersi dire che, in forza dell'analisi tracciata sul mantenimento dell'attuale sistema della prevenzione patrimoniale senza un accorto ripensamento delle sue linee portanti (che più decisamente immagini la costruzione di un compiuto sistema di sanzioni patrimoniali *post delictum*, luogo principe di repressione patrimoniale, liberato dalla residua connessione con il fardello della prevenzione personale ed innervato dall'impiego di strumenti cautelari funzionali a impedire la dispersione di beni illeciti in costanza di accertamento delle responsabilità personali nella sede della cognizione penale) ed, anzi, una sua accentuazione (per una diversa interpretazione giurisprudenziale prima ancora che per mano di *aggiust*

⁴⁰ L'analisi esposta e qui condivisa è di A.M. Maugeri, *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, op. cit., p. 464 ss.. Su tutti tali temi, si è consentito il rinvio ad A. Gialanella, *La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il "pacchetto sicurezza"*, op. cit., p. 132-218.

legislativi) verso un ruolo, per l'appunto, più *spiccatamente* preventivo, ma con funzione sempre più ispirata a concezioni sanzionatorie, in nome di ragioni l'effettività della tutela, sia certo scelta che può acuire i momenti di frizione del sistema rispetto ai principi costituzionali legati al diritto penale del fatto ⁴¹.

Ed anzi: la memoria della prospettazione di simili soluzioni, giacché incontra all'idea di ricondurre il sistema sanzionatorio di prevenzione patrimoniale nell'ambito dei principi del diritto penale in senso stretto, conferma, allora, pur sotto un diverso angolo visuale, come l'accentuazione del carattere che si vuol dare allo *spiccatamente* preventivo del modello della prevenzione patrimoniale impedisce inesorabilmente di spostare il sistema stesso verso una serie di meccanismi di funzionamento estranei allo strumentario del diritto penale (inteso anche in senso processuale) del quale si è discusso, allentando in maniera forte il vincolo di tal sistema con la precondizione della sua giurisdizionalità, a tutto vantaggio di una sua *amministrativizzazione* ⁴².

A riscontro di tanto, si diceva dinanzi, va citato proprio il rilievo che, anche nell'ottica di chi ha propugnato l'accentuazione dei caratteri *spiccatamente* preventivi del sistema delle misure patrimoniali, riveste l'esigenza di circondare tale sistema, pur inteso, da una trama di presupposti che, indifferibilmente, riportano ai principi del diritto penale e processualpenale tradizionale.

In realtà, proprio tale preoccupazione sembra svelare la difficoltà sistemica di *combinare* tra loro l'avvertita necessità, da un lato, che sequestro e confisca di patrimoni illeciti vengano imposti nel rispetto delle garanzie proprie ai procedimenti giurisdizionali penalistici ed il distacco che, al contempo e d'altro lato, si pretende il sistema assuma rispetto al modello penale *classico*.

Ed invero, percorrere fino alle estreme conseguenze tale itinerario lungo un'accezione così accentuata “... valorizzazione della prospettiva del diretto controllo

⁴¹ L'opinione, in questi termini, è svolta, come si anticipava, da A. Manna, *Misure di prevenzione: comparatistiche e prospettive di riforma*, in *Questione Giustizia*, 1995, p. 328.

⁴² A. Mangione, in *Politica del diritto e retorica dell'antimafia: riflessioni su recenti progetti di riforma delle misure di prevenzione patrimoniali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 1202, parla, in specie, di “equilibrismi e tatticismi cui la giurisprudenza penale, in materia di presupposti soggettivi ed oggettivi della prevenzione, è costretta sovente a fare ricorso”; laddove, ad avviso dell'Autore, “... a poco serve ad eliminare le questioni” generate dalla distanza tra principi garantisti fondati sulla carta fondamentale e disciplina delle misure di prevenzione “... accampare - non senza contraddizioni -, a giustificazione del mancato o incompleto rispetto delle garanzie costituzionali, la natura non penale delle misure di prevenzione. Solo ad un approccio nominalista di sfuggire la realtà del fenomeno giuridico in esame: le misure di prevenzione, senza peraltro aver mai tradito la loro origine, costituiscono un complesso meccanismo di imputazione di sanzioni penali (personali e patrimoniali) a fatti di reato - appartenenza alla associazione mafiosa ex art. 1 l. n. 575 del 1965 e disponibilità di beni di provenienza ex art. 2 ter l. n. 575 del 1965 - di cui non viene richiesta la prova”.

patrimoni” (ove risiederebbe “lo strumento atto a garantire che le misure patrimoniali svolgano appieno una funzione di prevenzione del consolidamento dell'economia illecita”) non può che condurre alla conclusione dell'auspicio - e a questo punto, è opportuno che l'interprete abbia ben presente - affinché una collocazione nell'area amministrativa si affermi definitivamente come una coerente sulla via dell'effettività, e non come una *truffa delle etichette* tesa ad aggirare, con finalità meramente repressive, vincoli probatori insuperabili in sede penale Ciò significa chiarire, anche ai fini dell'accettazione sociale dei mezzi di prevenzione, i presupposti che ne condizionano l'operatività, genericamente riferibili al mafioso contesto di formazione della ricchezza, costituiscono (ferma restando l'esigenza di controllabile determinazione normativa) un razionale criterio di selezione del controllo relativo all'osservanza di obblighi generali di trasparenza patrimoniale - peraltro tempo affermatosi nell'ordinamento tributario attraverso il ricorso a fattispecie presuntive - sui risultati di indagini sulla capacità contributiva, soprattutto in ambito bancario non l'espressione di un diritto penale emergenziale che faccia leva, sotto mentite spoglie, sull'indeterminatezza dei presupposti per svincolarsi dall'osservanza dei principi costituzionali”.

Con il che, dunque, se tale itinerario fosse seguito, sarebbe giunto sino alla negativa conclusione un percorso di reinterpretazione del sistema giurisdizionale: intervento preventivo sui patrimoni illeciti inteso come mezzo di perseguimento di scopi tipici del diritto penale moderno.

Un simile percorso, condotto sino alla negazione del carattere giurisdizionale del sistema penale di contrasto preventivo ai patrimoni illeciti, infatti, non può che imporre il suo stesso superamento, così da approdare, ad esempio, fino alla messa in opera di una “una prevenzione tecnico-organizzativa, fattuale” che, con il ripetersi testualmente le parole di W. Hassemer, viene descritta come idonea alla “sostituzione della teoria e della prassi della prevenzione normativa” giacché di questa più idonea “... per il contrasto delle minacce del nostro tempo non attraverso il sempre esteso intervento sui diritti fondamentali ma attraverso provvedimenti che incidano su situazioni di fatto, sviluppando o favorendo strumenti giuridici che, lungi dal semplicemente possiedono una vera idoneità preventiva”⁴³.

Insomma: a fronte di una non sopportabile tensione del contenuto concettuale del carattere penale del sistema giurisdizionale di contrasto preventivo ai patrimoni illeciti, pur in una sua accezione di modernità, viene ancora una volta da evocare,

⁴³ La citazione di W. Hassemer è di L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Con sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”*, Padova, 1997, p. 237 ss., che, ancora letteralmente, traccia i modi indicati nel testo le linee di una possibile tendenza evolutiva del sistema della prevenzione allontanando i modelli del diritto penale classico.

un piano più generale, “la regola secondo cui, se si ritiene opportuno anticipa molto la soglia della tutela, si dovrà ricorrere a schemi extrapenalistici di intervento, di ... civilistico e/o amministrativo, ... riservando al diritto penale il controllo lesione e della messa in pericolo concreto del bene”⁴⁴.

Certo: sul punto, non può certo sottovalutarsi l'autorevole critica form avverso “ ... un certo ‘purismo’ penalistico di marca tradizionale (che) oltre a un elevato tasso di idealismo astratto, probabilmente sottovaluta un dato importante cioè che la post modernità penalistica va caratterizzandosi per una contaminazione o ibridazione (se non proprio meticciamiento) tra ambiti giuridici diversi, e ciò si riscontra anche a livello comparatistico di fronte a fenomeni di attenuazione o superamento delle rigide distinzioni tra penale, amministrativo e civile. Assai evidente questa tendenza nel caso - appunto - delle misure di confisca cosiddette allargate (nel nostro ordinamento del tipo 12 *sexies* della confisca penale o del tipo 2 *ter* l. n. 575 del 1965 in quello della confisca preventiva, le quali ... sono peraltro strutturate in maniera abbastanza simile)”

Ne segue l'interrogativo in ordine al “ ... se le misure di prevenzione volta sottoposte a correzioni ammodernatrici anche sotto un profilo garantista non siano oggi suscettibili di subire - ... inaspettatamente e paradossalmente - una forma di rilegittimazione in una prospettiva di diritto penale moderno o post-moderno, addirittura come possibili esemplificazioni di quell'*avvenir Sanktionsrecht* o *Interventionsrecht* finora genericamente (se non nebulosamente) vagheggiato da illustrissimi studiosi francofortesi, quali Hassemer e Lueder. Tanto più ... che le misure che ricadono in particolare su beni di tipo patrimoniale potrebbero tollerare qualche affievolimento in termini di garanzie, se è vero che i beni nella gerarchia dei valori costituzionali ricevono minore copertura rispetto a quelli della libertà personale”.

Insomma: “ ... bollare ancora le misure di prevenzione col marchio infamante di ‘pene del sospetto’, ovvero ‘stampelle’ di una repressione nell'Ottocento non riuscita contro la criminalità mafiosa a percorrere la strada della ‘maestra del processo penale’ costituirebbe “ ... un pregiudizio che, nato all'ombra delle vecchie misure personali come il confino di polizia, meno ormai si giustifica di fronte a misure patrimoniali modernizzate tanto nei presupposti applicativi quanto nelle garanzie procedurali”⁴⁵.

⁴⁴ Così, del tutto condivisibilmente, S. Moccia, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la riforma del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 728.

⁴⁵ G. Fiandaca, *Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della Commissione Fiandaca*, in M. Maugeri (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008, p. 558-559.

Orbene: osservazioni di tale straordinaria lucidità tracciano nitidamente una linea interpretativa che indica l'unico possibile superamento, certo nell'esclusiva della post modernità del diritto penale, dell'allarme per il quale il modello di con " ... fondato su di un procedimento amministrativo o civile contro la pro contaminata, con *standard* della prova civilistico o indiziario, presenta, chiaramente un vantaggio di non essere subordinato agli esiti di un procedimento penale, di non accontentarsi di un più basso *standard* probatorio, ma soprattutto di consentire l'applicazione della confisca in un procedimento più celere e snello, senza le gar del penale. (Ma, tuttavia), in tale ipotesi si dovrà verificare, allora, non solo la previsione della sanzione patrimoniale come misura non penale costituisca una sostanziale *frode delle etichette* in violazione dei principi garantistici del diritto penale (principio di legalità al principio di colpevolezza) ma anche se la previsione di un autonomo procedimento amministrativo punitivo per lo stesso fatto che magari è oggetto di un giudizio penale non rappresenti una violazione del principio del *ne idem*"⁴⁶.

Il che vale a dire che una persistente opzione, quale ancora non eradicata dal nostro ordinamento, nel senso della *qualità* penale delle misure in questione, comporta ad imporre una travagliata opera di interpretazione (della quale si è cercato di fare un esempio in queste pagine) del sistema normativo della prevenzione necessariamente esercitata nel rintracciare, si diceva, con ogni opportuna sensibilità all'insegnamento costituzionale, i limiti ed i vincoli entro i quali, in previsione di un più efficiente intervento sui patrimoni illeciti - strutturato all'interno del sistema penale - alcuni dei principi che in maggior misura delineano il sistema di gar proprie del diritto penale *classico* possano essere concretamente declinati allorché del bene *libertà* ma del bene *patrimonio* ci si occupi.

E resta ferma, al contempo, l'esigenza che anche le misure patrimoniali preventive siano coerenti ad una fondante principio, dal quale non è debito che il legislatore, né l'interprete possano discostarsi: " ... tutto ciò che è coercizione giuridica va necessariamente ricondotta nell'alveo costituzionale cogliendone l'onda onde poter progettare e convivere con un sistema di tutela a tutto campo dei beni personali, sapendo altresì distinguere e garantire al contempo tanto la 'vittima' quanto l' 'innocente' "⁴⁷.

⁴⁶ A. M. Maugeri, *Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato*, in M. Maugeri (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, op. cit., p. 1200-101.

⁴⁷ A. Mangione. *op. ult. cit.*, p. 1198.

